

218.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 1 ed emendamento) .	5
Missioni valedoli nella seduta del 6 novembre 2002	3	(Sezione 3 – Articolo 6, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	6
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 – Articolo 7 ed emendamenti) .	17
Ministro dell'economia e delle finanze (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 5 – Articolo 8 ed emendamenti) .	24
Nomine ministeriali (Comunicazione)	4	(Sezione 6 – Articolo 9, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	25
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 7 – Articolo 11, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	44
Disegno di legge n. 3200-bis	5	(Sezione 8 – Articolo 12 ed emendamenti) .	85
(Sezione 1 – Subemendamento dichiarato inammissibile)	5	(Sezione 9 – Articolo 14 ed articoli aggiuntivi)	86
		(Sezione 10 – Articolo 23, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	87

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 6 novembre 2002.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Oliverio, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacher, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Oliverio, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 novembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BATTAGLIA: « Modifica all'articolo 132 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attività » (3350);

BERTOLINI: « Delega al Governo per la regolamentazione degli interventi in favore dei soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 » (3351).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):

RAISI e SAIA: « Istituzione del ruolo nazionale dei consulenti di infortunistica » (3096) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GIULIO CONTI ed altri: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali destinate alla ricerca scientifica in campo oncologico » (3190) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

X Commissione (Attività produttive):

MAZZOCCHI ed altri: « Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri » (3226) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

« Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi » (3297) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 novembre

2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa e situazione di cassa al 31 giugno 2002 (doc. XXV, n. 6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero della salute, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla XII Commissione permanente (Affari sociali):

al dottor Giuseppe CELOTTO è conferito l'incarico di direttore della direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale;

al dottor Nello MARTINI è conferito l'incarico di direttore della direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2003) (3200-bis)**

(A.C. 3200-bis - Sezione 1)

**SUBEMENDAMENTO DICHIARATO
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 36, numero 2), aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 37, con riferimento ai comparti dell'industria, dei servizi e del turismo, individuati dal Ministro delle attività produttive con uno o più decreti da emanarsi, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.

0. 24. 200. 130. Alberto Giorgetti, La Russa, Antonio Pepe.

(A.C. 3200-bis - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO**

ART. 1.

(Risultati differenziali).

1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta deter-

minato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2003.

2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare pas-

sività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

Al comma 4, dopo le parole: le maggiori entrate aggiungere le seguenti: affluite al bilancio dello Stato.

1. 1. (ex 1. 1.) Romano, Giuseppe Drago, Liotta, Giuseppe Gianni, Grillo, Naro, D'Alia, Filippo Maria Drago, Lucchese, Lo Presti, Floresta.

(A.C. 3200-bis – Sezione 3)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO

ART. 6.

(Concordato preventivo).

1. È istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono acce-

dere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento e sono emanate le relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Concordato preventivo).

Sopprimerlo.

* **6. 1.** (ex * 6. 4.) Russo Spena, Giordano, Pistone, Benvenuto.

Sopprimerlo.

* **6. 3.** (ex * 6. 13.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire gli articoli 6, 7, 8 e 9 con i seguenti:

ART. 6. (*Imposte dirette*). — 1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle imposte locali sui redditi, nonché delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto, salvo proroghe, anteriormente al 30 novembre 2002, i contribuenti, anche operanti in regime di sostituti di imposta, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate, ancorché con ritardo superiore ad un mese. Gli interessati, tra il 1o ed il 30 aprile 2003, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della definizione. Nei casi di fusione o trasformazione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione.

2. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito telematico del Ministero dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonché le istruzioni per la compilazione di detti modelli. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonché degli interessi e delle soprattasse previste dal presente articolo.

3. Il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, per i periodi d'imposta indicati nel comma 1, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche,

l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive siano definite per definizione automatica. La dichiarazione deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta in relazione ai quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 2002 i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La definizione automatica si ottiene versando, in riferimento a ciascuna imposta, un importo pari al 20 per cento dell'imposta lorda e delle addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Quando l'imposta lorda e le addizionali superano l'ammontare di euro 5.000,00, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 18 per cento; quando l'imposta lorda e le addizionali superano l'ammontare di euro 20.000,00, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 15 per cento. Per i redditi di impresa le si applicano a condizione che il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni dichiarati non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato.

4. I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 50,00 euro per le persone fisiche e per le società semplici che producono redditi diversi da quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Per le persone fisiche, per le società ed associazioni titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche detto importo è elevato a euro 200,00 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a euro 9.000,00, a euro 400,00 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a euro 100.000,00, a euro 600,00 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a euro 180.000,00, a euro 800,00 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è

superiore a euro 500.000,00, a euro 1.000,00 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 5.000.000,00, e di euro 200,00 per ogni 500.000,00 euro in più. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al comma 3.

5. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni nonché per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel precedente comma va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a euro 50,00; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.

6. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita dichiarata e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi di imposta chiusi in perdita o in pareggio deve essere versato un importo almeno pari a quello minimo indicato al comma 4.

7. Per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi deve essere versato un importo pari a euro 1.000,00 per ciascuno dei periodi stessi; per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tale importo è elevato a euro 2.000,00. Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata in alcuno dei periodi di imposta indicati nel comma 1, le relative imposte non possono essere definite per definizione automatica.

Non può essere definita in modo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

8. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito telematico del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega ad una azienda di credito, o distinta di versamento al concessionario della riscossione, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile, luglio e dicembre 2003. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 10 dicembre 2002 al 30 aprile 2003 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 2003 e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 2004. Sulle somme dovute e non versate ai sensi del presente e del precedente comma si applicano gli interessi e le soprattasse previste per mancato o ritardato pagamento di versamenti diretti.

10. Al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse, provvedono le Agenzie delle entrate e i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, calcolato con decorrenza dall'anno 2003. Entro il medesimo termine, sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizioni in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli ed al rimborso di somme il cui ammontare non supera euro 20. Le disposizioni del presente comma si applicano anche qualora successivamente alla data del 30 aprile 2003 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 30 aprile 2003 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validità devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al citato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

11. L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative, non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

12. Dalla data di spedizione della raccomandata tutti i procedimenti penali eventualmente in corso rimangono sospesi sino alla definizione completa della procedura di cui al presente articolo; ne possono essere iniziate nuove azioni penali. L'integrale e definitivo pagamento di quanto previsto dal presente articolo, nei modi e nei termini indicati, produce la depenalizzazione delle violazioni com-

messe esclusivamente per i periodi compresi tra il 10 gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2001.

13. Si applicano le disposizioni degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 intendendosi così spostati i termini ivi previsti:

a) al 1° gennaio 2002 il termine del comma 10 dell'articolo 33;

b) al 30 settembre 2002 il termine del comma 4 dell'articolo 34;

c) al 30 aprile 2003 il termine del comma 5 dell'articolo 34;

d) al 15 maggio 2003 il termine del comma 7 dell'articolo 34;

e) al 30 aprile 2003 il termine del comma 3 dell'articolo 36.

ART. 6-bis. (*Imposte indirette*). — 1. Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di rettifica o accertamento, l'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o, in caso di inizio o cessazione di attività, il minor periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione annuale. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data. Restano escluse dalla definizione le dichiarazioni annuali a credito relativa all'anno 2001 con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo e in tal caso anche i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali è stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di

computazione dell'intera eccedenza. È comunque, ammessa la definizione qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito.

2. La definizione di cui al comma 1 opera a condizione che venga riconosciuta una maggiore imposta determinata aumentando quella dovuta in base alle dichiarazioni annuali prodotte, ivi comprese quelle presentate per la regolarizzazione di adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, purché comportanti un maggior versamento di imposta, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Quando l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli ammontari di euro 100.000,00 le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e quando superano gli ammontari di euro 155.000,00 le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.

3. La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale. I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno:

a) euro 180,00 per i soggetti con volume d'affari fino a euro 10.329,14;

b) euro 310,00 per quelli con volume d'affari superiore a euro 10.329,14 ma non a euro 309.874,14;

c) euro 500,00 per gli altri soggetti.

4. I contribuenti di cui al comma 3 dell'articolo 6, per ciascun periodo d'imposta, fermo restando in ogni caso l'importo minimo previsto dal comma 3 del presente articolo, possono rideterminare l'importo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo moltiplicandolo per

il rapporto tra la percentuale di scostamento dell'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili dichiarato rispetto a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui al comma 3 dell'articolo 6 e le percentuali di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 6.

5. Per la definizione di cui al presente articolo, l'amministrazione finanziaria invia ai contribuenti, entro il 31 gennaio 2003, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a definire le pendenze mediante il pagamento delle somme indicate, ripartite per annualità, entro il 30 aprile 2003 presso il competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto. È consentito al contribuente di definire le controversie relative a singole annualità d'imposta o quelle riguardanti singoli rilievi specificamente indicati in apposita istanza da presentare contestualmente al pagamento della prima o unica rata. Qualora l'imposta da pagare superi l'importo euro 2000 il relativo versamento può essere effettuato in tre rate di uguale importo con l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo di cui la prima entro il 30 aprile 2003, la seconda entro il 31 luglio 2003 e la terza entro il 31 dicembre 2003. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 10 dicembre 2002 al 30 aprile 2003 possono effettuare i versamenti della imposta rispettivamente entro il 30 settembre 2003, il 31 gennaio 2004 e il 30 settembre 2004. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa prevista per violazione dell'obbligo di versamento e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la controversia si estingue a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Dalla data di spedizione della dichiarazione integrativa tutti i procedimenti penali eventualmente in corso rimangono sospesi sino alla definizione completa della procedura di cui al presente articolo; ne possono essere iniziate nuove azioni penali. L'integrale e definitivo pagamento di quanto previsto dal presente articolo, nei

modi e nei termini indicati, produce la depenalizzazione delle violazioni commesse esclusivamente per i periodi compresi tra il 10 gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2001.

6. I contribuenti che pur avendo controversie pendenti non abbiano ricevuto entro il 20 febbraio 2003 la lettera raccomandata di cui al comma 6, possono definire le controversie secondo le modalità ed i termini previsti negli articoli precedenti presentando, entro il 30 aprile 2003, istanza contenente la liquidazione dell'imposta all'ufficio competente, redatta su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito telematico del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2003. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 10 dicembre 2002 al 30 aprile 2003 possono presentare la suddetta istanza entro il 20 agosto 2003, pagando gli importi relativi entro la stessa data.

7. Le dichiarazioni integrative devono essere spedite per lettera raccomandata tra il 1° e il 30 aprile 2003 all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è l'attuale domicilio fiscale del contribuente. Nei casi di fusione o incorporazione, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 10 dicembre 2002 al 30 aprile 2003 possono presentare la dichiarazione integrativa relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa entro il 30 settembre 2003.

8. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito telematico del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2003. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di presentazione delle dichiarazioni sull'imposta sul valore aggiunto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli e le modalità di versamento.

9. Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare:

a) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi;

b) l'ammontare della maggiore imposta dovuta che riconosce per ciascun periodo d'imposta;

c) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.

10. L'ammontare di cui alla lettera b) del comma 9 deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2003. Se l'ammontare stesso è superiore a euro 1.500, può essere versato, con l'applicazione di interessi nella misura del 9 per cento, in tre rate di uguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 2003, la seconda entro il 31 luglio 2003 e la terza entro il 31 dicembre 2003. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 10 dicembre 2002 al 30 aprile 2003 possono effettuare i versamenti dell'imposta rispettivamente entro il 30 settembre 2003, il 31 gennaio 2004 e il 30 settembre 2004.

11. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e delle soprattasse per violazione dell'obbligo di versamento, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la dichiarazione integrativa produce effetti a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

12. I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'attribuzione del numero di partita.

13. Si applicano le disposizioni degli articoli 44, 46, 47, 48, 50, 51 della legge 30 dicembre 1991, n.413 intendendosi spostati al 30 aprile 2003 i termini del comma 1 dell'articolo 48.

ART. 6-ter. (Altre imposte). — 1. Le controversie di valutazione relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sul demanio, alle tasse automobilistiche, nonché all'imposta comunale sugli immobili ed all'imposta unica sulle scommesse, per le quali alla data del 30 settembre 2002 non sia intervenuta pronuncia, non più impugnabile, emessa dagli organi del contenzioso tributario, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento di un importo pari al 60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale, diminuita del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione e, in ogni caso, in misura non inferiore al 20 per cento della maggiore imposta accertata; senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte.

2. Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 marzo 2002, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purché tutti registrati entro il 20 aprile 2002, e per le denunce e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 marzo 2002 e la cui presentazione sia stata effettuata non oltre il 30 settembre 2002 ai fini delle imposte indicate nel comma 1, qualora alla data del 30 settembre 2002 non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 25 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non può comunque essere inferiore al 25 per cento del valore finale dichiarato.

3. In caso di accertamento di valore effettuato a seguito della mancata presentazione nei termini della istanza di attribuzione di rendita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative al-

l'imposta di registro, nonché all'imposta comunale sugli immobili, potranno essere definite per un valore corrispondente alla rendita catastale attribuita rivalutata ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, senza soprattasse e penalità ma con i soli interessi. A tal fine il contribuente deve presentare l'istanza di cui al citato articolo 12 entro il 30 aprile 2002 direttamente all'ufficio del registro, per la successiva trasmissione della stessa al competente ufficio tecnico erariale, il quale provvederà entro dieci mesi dal ricevimento all'attribuzione della rendita catastale e all'invio del relativo certificato all'ufficio del registro.

4. Le altre controversie pendenti alla data del 30 settembre 2002 relative all'applicazione delle imposte di cui al comma 1, possono essere definite, su richiesta del contribuente, con il pagamento del 50 per cento dell'imposta liquidata dall'ufficio, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. Possono essere altresì definite le controversie pendenti alla stessa data e relative alla sola applicazione di soprattasse e pene pecuniarie per tardiva registrazione di atti e denunce comportanti l'applicazione delle imposte di cui al comma 1, mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e modi previsti nel presente articolo.

5. Le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla applicazione delle imposte di cui al comma 1, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 marzo 2002, possono essere definite, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalità omesse e al conseguente versamento del tributo.

6. La definizione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria.

7. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento domanda in carta semplice, in duplice esemplare, all'ufficio competente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Il mancato invio della predetta domanda in duplice esemplare all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale comporta la decadenza dal diritto di usufruire della definizione. Le somme dovute debbono essere pagate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione. Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.

8. Per le controversie pendenti e le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'applicazione delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto e all'adempimento delle formalità se previste. A tali fini deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Qualora il tributo debba essere liquidato direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda da presentarsi al competente ufficio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquida-

zione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale automobilistica.

9. Per ciascuno dei versamenti dell'imposta unica di cui al 23 dicembre 1998, n. 504, relativamente ai quali il termine è scaduto entro il 30 settembre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, l'imposta unica, può essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa. La definizione di cui al comma 1 avviene con il pagamento di un importo pari al 20 per cento dell'imposta non versata. Le controversie sull'imposta in oggetto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di un importo pari al 40 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale.

10. Le controversie relative ai tributi amministrati dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette pendenti presso l'Amministrazione o davanti all'autorità giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge per violazioni commesse fino al 30 settembre 2002, possono, su istanza del contribuente, essere definite con il pagamento dei tributi, accertati dagli uffici impositori, ove dovuti, e del 20 per cento del minimo della relativa pena pecuniaria. Le relative violazioni commesse fino al 30 settembre 2002, costituenti reati, suscettibili di definizione in via amministrativa, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere, ad istanza dell'interessato, estinte con il pagamento dei tributi accertati ove dovuti e del 20 per cento del minimo della sanzione pecuniaria applicabile. Per le infrazioni non ancora accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati potranno ottenere l'estinzione, nei limiti dei fatti

spontaneamente dichiarati nell'istanza. Le istanze sono irrevocabili e dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il pagamento effettuato nei termini e modalità stabilite nell'apposito decreto ministeriale. L'osservanza di tali condizioni comporta l'abbandono delle indennità di mora e degli interessi e la compensazione delle spese di lite.

11. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 non sono dovuti gli interessi di mora. Le domande di definizione sono irrevocabili ed esplicano efficacia nei confronti di tutti i coobbligati, anche se prodotte da un solo obbligato.

12. I giudizi in corso sono sospesi per effetto della domanda e si estinguono a seguito del pagamento delle imposte dovute, ai sensi del presente articolo; dell'avvenuto pagamento l'ufficio dovrà dare comunicazione al competente organo giurisdizionale o amministrativo adito. L'ordinanza di estinzione è revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65 della legge 31 dicembre 1991, n. 413. È altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. I termini di impugnativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 6 sono sospesi fino alla data del 30 giugno 2003.

ART. 6-*quater*. (Disposizioni comuni). —

1. Le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 6, 6-*bis* e 6-*ter*, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni non possono essere modificate dagli uffici né contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle medesimi articoli 6, 6-*bis* e 6-*ter*; in tale ipotesi gli uffici, in sede di

liquidazione delle dichiarazioni integrative, devono accertare, in base agli elementi in esse contenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, tenendo anche conto del principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti.

2. I termini per l'accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa che non siano scaduti alla data del 31 dicembre 2002, sono prorogati di due anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. Relativamente ai tributi di cui al comma 1 dell'articolo 6-*ter* sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2004, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte complementari e suppletive.

3. Nei confronti di coloro che alla data del 30 settembre 2002 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi a condizione che venga presentata, tra il 10 ed il 30 aprile 2003, apposita istanza all'ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa e venga effettuato il pagamento della somma di lire due milioni per ciascuno dei periodi di imposta cui le violazioni si riferiscono. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con il decreto di cui all'articolo 32, comma 3 della legge 31 dicembre 1991, n. 413. I versamenti devono essere effettuati nei termini previsti dal comma 9 dell'articolo 6-*ter*.

4. Gli importi dovuti sulle annualità definite ai sensi degli articoli 6, 6-*bis* e 6-*ter* saranno da computare al netto degli importi pagati o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e potranno essere rateizzati in un numero massimo di cinque anni senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di

detti importi supera euro 250.000 per ciascuna imposta. A tal fine, alla dichiarazione integrativa dovrà essere allegata la fotocopia delle cartelle esattoriali, se esistenti, e delle ricevute di versamento da cui risultino le causali di versamento, ovvero l'attestazione del competente ufficio tributario relativa alle causali.

5. Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore ed il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono avvalersi delle disposizioni della presente legge. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro i termini previsti dalle predette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

6. Possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 6, 6-*bis* e 6-*ter* anche i curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti.

7. Nello stato di previsione dell'entrata è istituita un'apposita Unità previsionale di base cui affluiscono le riscossioni derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 6-*bis* e 6-*ter*, relative alle singole imposte, ivi comprese le riscossioni degli interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

8. Le disposizioni per la definizione agevolata delle pendenze e delle situazioni tributarie, di cui agli articoli 6, 6-*bis* e 6-*ter* non si applicano:

a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale o per taluni dei delitti richiamati nel citato articolo 648-*bis*;

b) ai condannati, se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 7, decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

d) alle società nelle cui attività economiche o finanziarie risultino, nella sentenza, impiegati denaro, beni o altre utilità provenienti dai reati indicati nel citato articolo 648-*bis* del codice penale.

9. Qualora la sentenza e il provvedimento di cui al comma 8, per fatti precedentemente commessi, divengano definitivi successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza di definizione, queste rimangono prive di effetti e l'azione di accertamento può comunque essere esercitata entro il secondo anno successivo a quello in cui la sentenza e il provvedimento sono divenuti definitivi. Le somme versate, relativamente ai singoli tributi, non sono in ogni caso ripetibili. A tal fine copia della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento definitivo è trasmessa a cura della cancelleria al locale ufficio delle imposte per l'inoltro all'ufficio competente, se diverso.

Conseguentemente, sostituire il Titolo del capo II con il seguente: CAPO II - DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE.

6. 4. (ex 6. 6.) Vitali, Arnoldi, Marras, Osvaldo Napoli, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le seguenti: e giuridiche.

6. 5. (ex 6. 9.) Alberto Giorgetti, La Russa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: cinque milioni di euro con le

seguenti: cinquantamila euro. Per le imprese commerciali, l'accesso al concordato di cui al presente articolo è ammesso entro il limite di centomila euro per i ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di definizione del concordato.

6. 6. (ex 6. 1.) Alberto Giorgetti, La Russa, Mazzocchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: cinquantamila euro.

* **6. 7.** (ex * 6. 11.) De Franciscis.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: cinquantamila euro.

* **6. 8.** (ex * 6. 2.) Visco, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: cinquecentomila euro.

6. 2. (ex 6. 5.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

6. 9. (ex 6. 12.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il concordato diviene inefficace se le condizioni strutturali dell'attività considerate all'atto della sua definizione non risultano corrispondenti al vero o vengono significativamente modificate ovvero se per l'anno precedente al triennio interessato vengono accertati fatti che integrano i reati di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e

3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

6. 10. (ex 6. 3.) Visco, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: imponibili fino alla fine del comma con le seguenti: o minori imponibili saranno oggetto di conguaglio nel primo periodo di imposta successivo al triennio.

6. 11. (ex 6. 7.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Al comma 2, dopo le parole: n. 400 aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

6. 12. (ex 6. 10.) Michele Ventura, Montecchi, Marone, Leoni, Amici, Bielli, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — (Trattamento fiscale delle scuole paritarie senza fini di lucro). — 1. All'articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, » sono aggiunte le seguenti: « a prescindere da quello di cui al comma 1, lettera b), »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le scuole di cui al presente comma possono beneficiare delle agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali, di cui all'articolo 9 dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, fino al 31 dicembre 2003. »

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

6. 01. (ex 6. 01.) Volpini, Colasio, Rusconi, Carra, Gambale.

Dopo l'articolo 6, aggiungere, il seguente:

ART. 6-bis. — 1. L'articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, va interpretato nel senso che la disciplina fiscale prevista per le ONLUS dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, è applicabile ai soggetti senza fine di lucro che gestiscono scuole paritarie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 460 del 1997 compatibili con lo *status* di scuola paritaria, tra i quali non rientra quello di cui al comma 1 lettera *b*), come precisato dai successivi commi 2 e 3.

6. 02. (ex 22. 81). Lupi, Palmieri, Paroli, Saglia.

(A.C. 3200-bis — Sezione 4)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 7.

(Concordato per gli anni pregressi).

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia delle entrate sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a

10.000.000 di euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, ed ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;

b) che hanno dichiarato, ricavi o compensi di importo superiore a 10.000.000 di euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive;

d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato avviso di accertamento, ovvero l'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. In caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,

relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 30 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

4. La definizione automatica si perfeziona con il pagamento entro il 30 giugno 2003 delle maggiori imposte indicate nella proposta inviata dall'Agenzia delle entrate. Gli importi proposti a titolo di maggior ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le persone fisiche e a 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.000 euro ed a 3.000 euro per l'annualità per la quale la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 1998. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I

soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il pagamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate.

5. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da aver determinato l'Agenzia delle entrate a non effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente entro il 31 maggio 2003, lo stesso può chiedere all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreché non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.

6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38 e 39 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso.

7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto della definizione, con la sola esclusione dei registri IVA.

8. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.

9. La definizione automatica, limitata-mente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui

redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

10. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

12. L'intervenuta definizione da parte delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini di cui all'articolo 43 del predetto decreto n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.

13. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo comma.

14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti le modalità tecniche per l'invio delle propo-

ste ai contribuenti anche mediante sistemi telematici, l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti e le modalità di pagamento, da effettuare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Concordato per gli anni pregressi).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- **7. 1.** (ex 7. 8.) Russo Spena, Giordano.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Verdi-L'Ulivo nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10.

- **7. 2.** (ex 7. 32.) Zanella, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 10.000.000 di euro con le seguenti: 1.000.000 di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 7. 3.** (ex 7. 9.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) che non abbiano già goduto di precedenti condoni o concordati fiscali.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 7. 4.** (ex 7. 10.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.

Seguono compensazioni del gruppo UDC (CCD-CDU).

- **7. 22.** (ex 7. 22.) D'Agrò, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

- **7. 25.** (ex 7. 25.) Alberto Giorgetti, La Russa, Mazzocchi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- **7. 5.** (ex 7. 28.) Benvenuto, Tolotti, Pistone, Paola Mariani.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: inferiori a 3.000 euro fino a: 3.000 euro per l'annualità con le seguenti: inferiori a 6.000 euro per le persone fisiche e a 18.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 3.000 euro ed a 6.000 euro per l'annualità.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: 300 euro con le seguenti: 1.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 7. 6.** (ex 7. 11.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: inferiori a 3.000 euro fino a: 3.000 euro per l'annualità con le seguenti: inferiori a 4.000 euro per le persone fisiche e a 10.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.500 euro ed a 4.000 euro per l'annualità.

Conseguentemente:

al quarto periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l'anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell'interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati; 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l'anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni; la parte residua delle risorse che rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- *7. 7. (ex * 7. 30.) Milana, Stradiotto, Lusetti, Molinari, Fioroni, Ruggieri, Lettieri, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: inferiori a 3.000 euro fino a: 3.000 euro per l'annualità con le seguenti: inferiori a 4.000 euro per le persone fisiche e a 10.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.500 euro ed a 4.000 euro per l'annualità.

Conseguentemente:

al quarto periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l'anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell'Interno ai fini del rimborso IVA agli Enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l'anno 2003,

il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai Comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- *7. 8. (ex * 7. 31.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: inferiori a 3.000 euro fino a: 3.000 euro per l'annualità con le seguenti: inferiori a 4.000 euro per le persone fisiche e a 10.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.500 euro ed a 4.000 euro per l'annualità.

Conseguentemente:

al quarto periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l'anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell'interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l'anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

- 7. 9. (ex 7. 36.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro per le persone fisiche e 9.000 euro con le seguenti: 5.000 euro per le persone fisiche e 12.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

- 7. 10. (ex 7. 33.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, al quinto periodo, sostituire le parole da: due rate fino a: 30 giugno 2005 con le seguenti: tre rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004, il 30 giugno 2005 ed entro il 30 giugno 2006.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 11. (ex * 7. 14 e ex *7. 13.) Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia, Tolotti, Pistone, Paola Mariani.

Al comma 4, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 12. (ex 7. 16.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Al comma 4, sesto periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 33 per cento.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate con le seguenti: 10 euro a titolo di oneri amministrativi.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 13. (ex 7. 35.) Nicola Rossi, Benvenuto, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Antonio Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: 300 euro con le seguenti: 500 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **7. 14.** (ex 7. 17.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: 300 euro con le seguenti: 500 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Verdi-L'Ulivo

◦ **7. 15.** (ex 7. 34.) Pecoraro Scanio, Zannella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: 300 euro, con le seguenti: 200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Seguono compensazioni del gruppo UDC (CCD-CDU).

◦ ◦ **7. 23.** (ex 7. 21.) D'Agrò, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: 300 euro, con le seguenti: 200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Seguono compensazioni gruppo Alleanza Nazionale.

◦ ◦ **7. 24.** (ex 7. 24.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

7. 16. (ex 7. 12.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: inquirente aggiungere le seguenti: , tranne l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza nell'esercizio dei compiti di polizia tributaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 17. (ex 7. 18.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 18. (ex 7. 15.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. La definizione ai fini del calcolo dei contributi previdenziali rileva per l'intero reddito.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 19. (ex 7. 20.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Al comma 14, sopprimere le parole: , esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

◦ 7. 29. (ex 7. 26) Alberto Giorgetti, Mazocchi.

Al comma 14, sopprimere le parole: , esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania da 1 a 9

◦ 7. 30. (ex 7. 23) Martinelli, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 14, sopprimere le parole: , esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ 7. 31. (ex 7. 27) Benvenuto, Tolotti, Pistone, Paola Mariani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15. Per l'imposta regionale sulle attività produttive e le addizionali IRPEF si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo ove non diversamente stabilito dalle singole leggi regionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 20. (ex 7. 29.) Michele Ventura, Montecchi, Marone, Leoni, Amici, Bielli, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

15. I comuni e le province possono stabilire, con delibera della rispettiva giunta, che le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, per la definizione automatica degli importi dovuti, alla data del 30 settembre 2002, relativamente ai tributi ed altre entrate ad essi spettanti.

16. La definizione automatica avviene mediante determinazione, previo accordo con l'ente impositore, dei tributi ovvero dei maggiori tributi dovuti.

17. In deroga a quanto previsto al comma 2, la definizione può essere effet-

tuata anche nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di variazione.

18. La definizione si perfeziona con il pagamento di una somma non inferiore all'80 per cento del tributo o del maggiore tributo dovuto, senza applicazione di sanzioni o di interessi.

19. Le somme dovute ai fini della chiusura delle liti devono in ogni caso essere versate entro il 31 dicembre 2003.

7. 27. (ex 9. 48., già 7. 3) Liotta.

(A.C. 3200-bis – Sezione 5)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 8.

*(Adeguamento delle esistenze iniziali
del magazzino).*

1. I soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano la definizione automatica di cui all'articolo 7, comma 1, relativa a tutte le annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2002, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

3. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2002 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato

per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera *a)* ed il valore eliminato.

4. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare al valore iscritto.

5. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute entro il 31 ottobre 2003. Qualora le imposte dovute non superino l'importo di 5.000 euro il versamento può essere effettuato in due rate annuali di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il versamento può essere effettuato in cinque rate annuali di pari importo. Il versamento delle rate va effettuato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Il pagamento è effettuato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle

sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

6. L'adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 1. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Per l'anno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono all'adeguamento di cui al comma 1, è inibito l'esercizio dei poteri di controllo e accertamento relativamente alle rimanenze finali del magazzino.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

8. 1. (ex 8. 1.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

8. 4. (ex 8. 4.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

8. 2. (ex 8. 2.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: né rileva ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

8. 3. (ex 8. 3.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo.

(A.C. 3200-bis – Sezione 6)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 9.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti).

1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento della somma:

a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;

b) pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull'importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il deposito della sentenza nella segreteria della commissione tributaria; la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;

c) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e

dai tributi in esso indicati; se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia il cui ufficio è parte nel giudizio.

6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell'atto impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione entro il 30 giugno 2005.

8. Le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento della somma di cui allo stesso comma ed al comma 5 è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

9. 1. (ex 9. 13.) Russo Spena, Giordano, Grandi.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di valore non superiore a 20.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: e fino a euro 20.000.

9. 2. (ex 9. 1.) Zorzato, Blasi, Verro, Crosetto, Patria, Gioacchino Alfano, Lezza, Verdini, Gastaldi, Amato, Alfredo Vito, Lorusso, Ricciotti, Dell'Anna, Paletti, Tarantino, Lupi, Scherini, Testoni, Antonio Russo, Bertucci, Lainati, Vitali, Arnoldi, Marras, Mauro.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di valore non superiore a 20.000 euro.

9. 3. (ex 9. 18.) Marras, Vitali, Arnoldi, Crosetto, Osvaldo Napoli, Mauro.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali.

◦ *9. 4. (ex *9. 10.) Di Teodoro.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali.

◦ *9. 5. (ex *9. 29.) D'Agrò, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali.

◦ *9. 42. (ex *9. 10.) Paola Mariani.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

◦ 9. 6. (ex *9. 40.) Alberto Giorgetti, La Russa, Mazzocchi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dinanzi alle commissioni tributarie *aggiungere le seguenti:* o sezioni della Corte di cassazione.

9. 7. (ex 9. 24.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: medesima data *con le seguenti:* data di entrata in vigore della presente legge.

○ *9. 8. (ex *9. 2., *9. 9. e *9. 43.) Patria, Savo, Tarantino, Di Teodoro, Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verro.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: medesima data *con le seguenti:* data di entrata in vigore della presente legge.

○ *9. 9. (ex *9. 16. e *9. 19.) Benvenuto, Tolotti, Pistone, Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia, Paola Mariani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: medesima data *con le seguenti:* data di entrata in vigore della presente legge.

○ *9. 10. (ex *9. 30) D'Agrò, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: medesima data *con le seguenti:* data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

○ 9. 11. (ex *9. 41.) Alberto Giorgetti, La Russa, Mazzocchi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: notificato atto di imposizione *aggiungere le seguenti:* e gli inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

○ ○ **9. 12. (ex *9. 11.) Di Teodoro.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: notificato atto di imposizione *aggiungere le seguenti:* e gli inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

○ ○ **9. 13. (ex *9. 20.) Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggeri, Ruggia, Paola Mariani.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: notificato atto di imposizione *aggiungere le seguenti:* e gli inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

○ ○ **9. 14. (ex *9. 28) D'Agrò, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: notificato atto di imposizione *aggiungere le seguenti:* e gli inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

○ ○ 9. 15. (ex *9. 42.) Alberto Giorgetti, La Russa, Mazzocchi.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) di euro 100 se il valore della lite è di importo fino a euro 1.000;

b) di euro 200 se il valore della lite è di importo superiore a euro 1.000 e fino a euro 2.000;

c) pari al venti per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

9. 20. (ex 9. 47. nuova formulazione) Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 500.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venticinque per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

9. 21. (ex 9. 14.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 300.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: ventisette per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

9. 22. (ex 9. 21) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pinotti, Pisa, Zanotti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 250.

9. 23. (ex 9. 45.) Zanella, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

9. 24. (ex 9. 46.) Zanella, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 5.000.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c) pari al quindici per cento del valore della lite se questo è di euro 5000 e fino a euro 10.000;

d) pari al venti per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a euro 10.000 e fino a euro 20.000.

all'articolo 21, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso, per l'anno 2003, un contributo straordinario, aggiuntivo al Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, pari a 5.000 euro, per un importo complessivo di 25 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di interventi miranti all'ottenimento di risparmi energetici.

9. 25. (ex 9. 49.) Pistone.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 5.000.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c) pari al quindici per cento del valore della lite se questo è di euro 5000 e fino a euro 10.000;

d) pari al venti per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a euro 10.000 e fino a euro 20.000.

all'articolo 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per l'anno 2003, in aggiunta al Fondo rotativo per la progettualità di cui alla lettera a) del comma 1, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è istituito, presso la Cassa depositi e prestiti, un fondo aggiuntivo, la cui dotazione è stabilita in 25 milioni di euro, per il finanziamento della sola progetta-

zione preliminare di interventi di miglioramento e recupero di opere infrastrutturali a rete esistenti.

9. 26. (ex 35. 22.) Pistone.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 5.000.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c) pari al quindici per cento del valore della lite se questo è di euro 5.000 e fino a euro 10.000;

d) pari al venti per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a euro 10.000 e fino a euro 20.000.

dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis. — 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la promozione e la ricerca del cinema, del teatro, della musica, della danza e degli enti lirici, ivi compresi quelli trasformati in fondazioni, le risorse del Fondo unico per lo spettacolo sono incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

9. 27. (ex 9. 017.) Pistone, Marco Rizzo.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

9. 28. (ex 9. 36. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, La Russa, Saia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole da: 28 febbraio 2003 fino a: 15 marzo con le seguenti: 30 settembre 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 ottobre.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **9. 29.** (ex *9. 27) D'Agrò, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole da: 28 febbraio 2003 fino a: 15 marzo con le seguenti: 30 settembre 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 ottobre.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

◦ **9. 30.** (*9. 38.) Alberto Giorgetti, La Russa, Mazzocchi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , esclusa in ogni caso fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ ◦ **9. 31.** (ex 9. 15.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , esclusa in ogni caso fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

- ○ **9. 32.** (ex 9. 35.) Martinelli, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , esclusa in ogni caso fino alla fine del periodo.

Segue compensazione Gruppo AN.

- ○ **9. 33.** (ex 9. 37.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 9. 34.** (ex 9. 23.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pinotti, Pisa, Zanotti.

Al comma 9, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

- ***9. 35.** (ex *9. 5. e *9. 8.) Patria, Savo, Tarantino, Di Teodoro.

Al comma 9, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

- ***9. 36.** (ex *9. 22.) Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Ruggeri, Rugghia, Paola Mariani.

Al comma 9, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

- ***9. 37.** (ex *9. 26) D'Agrò, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Al comma 9, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **9. 38.** (ex *9. 39.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

11. I comuni e le province possono stabilire, con delibera della Giunta, che le disposizioni del presente articolo si applichino, in quanto compatibili, per la chiusura delle liti fiscali pendenti alla data del 30 settembre 2002, con riferimento ai tributi e altre entrate ad essi spettanti.

12. Ai fini di cui al comma 11, la definizione può avvenire a domanda del ricorrente con il pagamento di una somma non inferiore all'80 per cento del tributo o del maggiore tributo dovuto, senza applicazione di sanzioni o di interessi.

13. Le somme dovute ai fini della chiusura delle liti devono in ogni caso essere versate entro il 31 dicembre 2003.

- 9. 39.** (ex 9. 6.) Liotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Possono essere definite con le modalità di cui al presente articolo, con una maggiorazione del 5 per cento sulle somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5, tutti i debiti di imposta portati da titoli esecutivi non ancora eseguiti ovvero la cui esecuzione risulta in corso. La domanda di definizione e la contestuale dichiarazione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo sospende il debito tributario fino alla emissione del provvedimento di sgravio che sarà eseguito

dal competente ufficio dell'Agenzia fiscale. Il provvedimento di sgravio, recante l'attestazione della regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto, deve essere emesso entro il 30 giugno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

9. 40. (ex 9. 25.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, D'Alia, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Le definizioni delle liti fiscali pendenti possono essere effettuate in ogni stato e grado del procedimento ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, senza limiti per l'ammontare dei tributi o delle sanzioni controverse. Per tributo o sanzione dovuta si intende la parte azionata di giudizio o risultante dalle sentenze delle commissioni tributarie.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

9. 41. (ex 9. 44.) Burtone, Enzo Bianco, Piscitello, Cusumano, Cardinale.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori). — 1. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

« 14-bis. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie minori con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-ter. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14-bis devono essere state ultimate tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una della seguenti categorie:

a) sopralzi, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici — ove esecutivi — vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e comunque che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

b) opere che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;

c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso;

e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14-quater. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis le nuove edificazioni, ogni altra opera non conforme agli strumenti urbanistici, ove adottati, vigenti alla data del 31 dicembre 2002, gli interventi ultimati entro il 31 dicembre 1993.

14-*quinquies*. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da persona condannata, con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, o da terzi per suo conto.

14-*sexies*. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

14-*septies*. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 14-*sexiesdecies*, e del pagamento dell'importo fisso degli oneri di concessione, se dovuti, di cui al comma 14-*septiesdecies*, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2003. La domanda è accompagnata da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori.

14-*octies*. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

14-*nonies*. Il pagamento nei termini previsti dell'oblazione dovuta di cui al comma 14-*undecies* e degli oneri di concessione, se dovuti, ai sensi del comma 14-*septiesdecies*, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 14-*septies* e — ove prevista — della denuncia in catasto entro il termine del 31 marzo 2003, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento di diniego del

comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e doloso, le costruzioni realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della citata legge n. 47 del 1985. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini, per errore, ad un ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.

14-*decies*. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo. Le modalità di espressione del parere sono disciplinate dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

14-*undecies*. L'oblazione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria è determinata nelle seguenti misure:

a) un importo pari a 150 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettera a);

b) un importo pari a 75 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettere b), c) e d);

c) un importo pari a 50 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettere e) ed f);

d) un importo forfettario pari a 500 euro, per l'esecuzione di lavori non valutabili in termini di superficie o di volume.

14-*duodecies*. La misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-*undecies*, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14-terdecies. Negli altri comuni capoluogo di provincia, non compresi fra quelli di cui al comma 14-duodecies, la misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-undecies, è elevata di un importo pari ad un terzo.

14-quaterdecies. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per cinque e moltiplicato per tre.

14-quinquiesdecies. In ogni caso l'oblazione dovuta non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione edilizia.

14-sexiesdecies. L'oblazione è corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 2003, dell'importo fisso di 500 euro, e della restante parte, ove dovuta, in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 luglio 2003, il 15 novembre 2003, il 15 marzo 2004 ed il 15 luglio 2004. Il versamento della parte dell'oblazione eccedente l'importo fisso è altresì consentito, in una unica soluzione, entro il 15 novembre 2003.

14-septiesdecies. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento entro il 31 marzo 2003, al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione, degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata dalla allegata tabella. In ogni caso l'importo degli oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14-sexiesdecies. I comuni definiscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.

14-octiesdecies. Per quanto non disposto dai commi da 14-bis a 14-septiesdecies

valgono, ove applicabili, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-noniesdecies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-septiesdecies, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14-septies, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa ».

TABELLA (comma 14-septiesdecies.)

Numero abitanti	Ampliamenti Comma 14-ter, lettera a) (Euro/mq)	Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso Comma 14-ter, lettere b)-f) (Euro/mq)
Fino a 3000	30	15
Da 3001 a 20.000	60	30
Da 20.001 a 100.000	90	45
Da 100.001 a 300.000	100	60
Oltre i 300.000	150	75

9. 01. (ex 9. 01.) Alberto Giorgetti, La Russa, Armani, Foti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori) - 1. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

« 14-bis. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie mi-

norì con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-ter. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14-bis devono essere state ultimate tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una della seguenti categorie:

a) Sopralzi, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

b) Opere che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;

c) Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) Opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso;

e) Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14-quater. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis le nuove edificazioni, ad

eccezione di quelle realizzate nei comuni sprovvisti del piano regolatore generale, e gli interventi di cui al 14-ter ultimati entro il 31 dicembre 1993.

14-quinquies. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da persona condannata, con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto.

14-sexies. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

14-septies. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 14-sexiesdecies, e del pagamento dell'importo fisso degli oneri di concessione, se dovuti, di cui al comma 14-septiesdecies, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2003. La domanda è accompagnata da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori.

14-octies. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

14-nonies. Il pagamento nei termini previsti dell'oblazione dovuta di cui al comma 14-undecies e degli oneri di concessione, se dovuti, ai sensi del comma 14-septiesdecies, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 14-septies e — ove prevista — della denuncia in catasto entro il

termine del 31 marzo 2003, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento di diniego del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e doloso, le costruzioni realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della citata legge n. 47 del 1985. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini, per errore, ad un ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.

14-decies. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo. Le modalità di espressione del parere sono disciplinate dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

14-undecies. L'oblazione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria è determinata nelle seguenti misure:

a) un importo pari a 150 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-ter, lettera a);

b) un importo pari a 75 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-ter, lettere b), c) e d);

c) un importo pari a 50 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-ter, lettere e) ed f);

d) un importo forfettario pari a 500 euro, per l'esecuzione di lavori non valutabili in termini di superficie o di volume.

14-duodecies. La misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-undecies, è elevata di un importo pari alla metà nei

comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14-terdecies. Negli altri comuni capoluogo di provincia, non compresi fra quelli di cui al comma 14-duodecies, la misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-undecies, è elevata di un importo pari ad un terzo.

14-quaterdecies. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per cinque e moltiplicato per tre.

14-quinquiesdecies. In ogni caso l'oblazione dovuta non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione edilizia.

14-sexiesdecies. L'oblazione è corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 2003, dell'importo fisso di 500 euro, e della restante parte, ove dovuta, in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 luglio 2003, il 15 novembre 2003, il 15 marzo 2004 ed il 15 luglio 2004. Il versamento della parte dell'oblazione eccedente l'importo fisso è altresì consentito, in una unica soluzione, entro il 15 novembre 2003.

14-septiesdecies. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere allegata una ricevuta comprovante il pagamento entro il 31 marzo 2003, al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione, degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata dalla allegata tabella. In ogni caso l'importo degli oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14-sexiesdecies. I comuni definiscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.

14-*octiesdecies*. Per quanto non disposto dai commi da 14 bis a 14-*septiesdecies* valgono, ove applicabili, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*noniesdecies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*septiesdecies*, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14-*septies*, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa ».

TABELLA (comma 14-*septiesdecies*.)

Numero abitanti	Ampliamenti Comma 14- <i>ter</i> , lettera a) (Euro/mq)	Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso Comma 14- <i>ter</i> , lettere b)-f) (Euro/mq)
Fino a 3000	30	15
Da 3001 a 20.000	60	30
Da 20.001 a 100.000	90	45
Da 100.001 a 300.000	100	60
Oltre i 300.000	150	75

9. 02. (ex 9. 015.) Alberto Giorgetti, Coronella.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*. (Riapertura dei termini per la definizione agevolata delle violazioni edilizie e trasferimento di beni demaniali ai comuni). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano agli immobili realizzati alla data del 31 dicembre 2000. I termini per la definizione agevolata delle violazioni edi-

lizie di cui al medesimo articolo 39 sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge. La misura dell'oblazione, prevista dal comma 3 del citato articolo 39 è moltiplicata per 4 per gli immobili realizzati tra il 1° gennaio 1994 ed il 31 dicembre 2000. Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere allegata la denuncia al catasto, di cui al comma 4 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. La tabella allegata al medesimo articolo 39 è sostituita con la tabella allegata alla presente legge.

2. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale di terreni e manufatti disposte in attuazione dall'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni dal pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta sanatoria. Quando il comune, all'atto della presentazione dell'istanza di sanatoria, ha già disposto dell'immobile acquisito per opere di utilità pubblica, può negare la sanatoria ed evitare la restituzione, disponendone l'espropriazione per pubblica utilità e corrispondendo il relativo indennizzo. Il decreto di espropriazione deve comunque essere notificato a pena di decadenza entro sei mesi dalla richiesta di annullamento.

3. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni, si applicano per l'intero territorio nazionale limitatamente alle aree demaniali non destinate all'esercizio della funzione pubblica, e comunque ad esclusione del demanio marittimo e lacuale, su cui siano state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia, opere di urbanizzazione e di costruzione

realizzate in conformità alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.

4. Il trasferimento delle aree da parte dei comuni ai privati possessori delle aree medesime, secondo le procedure previste dalla citata legge n. 177 del 1992, è autorizzato esclusivamente nei casi in cui, con motivata delibera dell'amministrazione comunale, si dichiara cessato il pubblico interesse sulle aree stesse, previo deposito di un avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. Nei trenta giorni successivi possono essere presentate osservazioni od opposizioni, sulle quali si esprime il comune contestualmente all'approvazione della delibera. Il prezzo del trasferimento delle aree da parte dei comuni ai privati possessori delle aree medesime è determinato secondo le procedure dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 177 del 1992, e successive modificazioni, per le aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità ovvero sulla base dei prezzi di mercato per le aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato.

Tabella allegata

**IMPORTO FISSO DA VERSARE
ENTRO IL 30 GIUGNO 2003
(articolo 7-bis, comma 1)**

Tipologia di abuso:

Opere edilizie fino a 100 metri cubi, importo dovuto euro 500;

Opere edilizie fino a 200 metri cubi, importo dovuto euro 1.500;

Opere edilizie fino a 400 metri cubi, importo dovuto euro 3.000;

Opere edilizie fino a 750 metri cubi, importo dovuto euro 5.000;

Opere edilizie oltre 750 metri cubi, importo dovuto euro 10 a mq oltre all'importo previsto sino a 750 metri cubi.

9. 014. (ex 7. 01.) Marras, Arnoldi, Vitali.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Definizione accelerata dei procedimenti pendenti in materia di condono edilizio). — 1. Ferme restando le disposizioni relative all'ambito di applicazione del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e fatti salvi i provvedimenti negativi adottati dai comuni nonché i procedimenti conclusi entro la data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti in materia di condono edilizio relativi alle opere abusive eseguite entro il 31 dicembre 1993, è consentito, in alternativa alle procedure previste dalla normativa vigente, il ricorso alla procedura speciale di cui ai commi 2 e seguenti.

2. Ciascun comune può stipulare, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al successivo comma 9, apposita convenzione con l'Agenzia del territorio al fine di delegare a tale organo l'accertamento definitivo dell'ammontare delle oblazioni, degli oneri concessori, se dovuti, delle sanzioni ambientali, se dovute, nonché gli altri adempimenti amministrativi richiesti dalle norme vigenti per la definizione delle procedure di condono edilizio di cui alle citate leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994. A tal fine, la convenzione prevede la trasmissione alla Agenzia del territorio, secondo modalità improntate alla massima efficienza ed accelerazione del procedimento, della documentazione relativa ai procedimenti ancora non definiti.

3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione del decreto di cui al comma 9, relativamente agli abusi edilizi commessi nel territorio dei comuni che hanno stipulato la convenzione di cui al comma 2, i soggetti che intendono pervenire alla definizione accelerata del procedimento, presentano domanda alla Agenzia del territorio allegando:

a) eventuale documentazione integrativa;

b) eventuali ricevute attestanti i pagamenti dell'oblazione, degli oneri concessori.

sori e delle sanzioni ambientali già effettuati, nonché relativa documentazione di denuncia al catasto.

4. Qualora la documentazione presentata sia insufficiente ai fini della individuazione delle caratteristiche dell'opera abusiva e della determinazione dell'oblazione, la domanda di definizione accelerata è respinta.

5. L'Agenzia del territorio accerta l'ammontare dell'oblazione, degli oneri concessori e delle eventuali sanzioni ambientali dovute ai sensi della normativa vigente, con detrazione delle somme già versate e ne dà comunicazione all'interessato.

6. Quale corrispettivo del servizio effettuato dall'Agenzia del territorio, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento di una somma pari al 7 per cento del totale delle somme complessivamente accertate.

7. Il pagamento delle somme accertate dalla Agenzia del territorio e del corrispettivo di cui al comma 6, nonché la relativa comunicazione al comune nel cui territorio sono state eseguite le opere abusive, costituisce conclusione positiva del procedimento, equivale a concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria ed estingue ogni altra obbligazione a carico del richiedente.

8. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere anche la delega alla Agenzia delle entrate degli adempimenti relativi a procedimenti per i quali i soggetti interessati non presentano domanda di definizione accelerata.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità per la stipula delle convenzioni e per la trasmissione della documentazione dai comuni all'Agenzia del territorio, le modalità di presentazione della domanda di definizione accelerata del procedimento pendente da parte dei soggetti interessati, i criteri e le modalità per la verifica della incompletezza della documentazione e per

il conseguente rigetto delle domande, per l'effettuazione dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate e per il pagamento delle somme accertate.

9. 03. (ex 9. 05.) Alberto Giorgetti, La Russa, Armani, Foti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. I comuni che sino a due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge non erano dotati di piani regolatori generali possono procedere all'approvazione di piani generali di recupero urbanistico, riguardanti gli immobili edificati in assenza di concessioni edilizie.

2. Agli immobili ricompresi nei piani generali di recupero urbanistico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. I piani di recupero di cui al comma 1 devono essere approvati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, il comma 2 si applica a tutti gli immobili realizzati in regime di omessa approvazione del piano regolatore generale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

9. 020 (ex 44. 0325). Alberto Giorgetti, Coronella.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Disposizioni in materia di concorso di violazioni e continuazioni). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le violazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono considerate violazioni formali ».

9. 04. (ex 9. 02.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Giudice, Verro, Verdini, Scherini, Tarantino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (*Disposizioni in materia di dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo*). — 1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nel caso in cui l'iscrizione a ruolo derivi da mancati versamenti periodici relativi a tributi erariali dichiarati da soggetti titolari di reddito di impresa, la Direzione regionale delle entrate può concedere, in presenza di esigenze obiettive relative al mantenimento dei livelli occupazionali, la rateazione di cui al comma 1, senza richiedere la prestazione di un' idonea garanzia. A tal fine, il contribuente presenta, unitamente alla richiesta di rateazione di cui al comma 2, un'istanza motivata ».

9. 05. (ex 9. 03.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Giudice, Verro, Verdini, Scherini, Tarantino.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (*Pagamento immediato pro quota delle sanzioni previste dal codice della strada relative a violazioni non costituenti pericolo*). — 1. I soggetti tenuti al versamento delle somme a qualsiasi titolo per le violazioni del codice della strada indicate nel comma 2 e verbalizzate a tutto il mese di dicembre 2001, ivi compresi gli effetti economici accessori già prodotti dalle sanzioni inflitte, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti emittenti mediante versamento, entro il 31 marzo 2003, del 30 per cento degli importi complessivamente dovuti, maggiorato degli interessi nella misura del 5 per cento annuo. La regolarizzazione può avvenire anche in tre rate mensili consecutive di eguale importo, la prima delle quali da versare entro il 28 febbraio 2003.

2. Il condono previsto dal comma 1-bis è relativo alle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 60, 70, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87,

88, 90, 93, 94, 95, 98, 99, 126, 135, 155, 156, 157, 158, 160, 165, 166, 169, 170, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 193, 213, 214, 216, 217, 218, del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

9. 06. (ex 9. 04.) Arnoldi, Vitali, Marras, Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. In deroga alla normativa vigente sono riaperti i termini per la reinscrizione dei veicoli nei rispettivi registri pubblici, previo il pagamento di tutte le tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. È concesso il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo reimmatricolato.

9. 07. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 9. 07.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici e derivanti da sentenze della Corte dei conti anche se passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'Amministrazione creditrice ed il debitore individuata nell'ultima sentenza emessa dalla Corte dei conti.

2. La misura del risarcimento oggetto dell'accordo è pari al 30 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza di cui al precedente comma, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra somma accessoria.

3. Il contenzioso sui crediti per danno erariale dedotti in giudizio dall'ufficio di procura della Corte dei conti e pendente alla data di entrata in vigore della presente legge può essere estinta mediante l'accordo transattivo di cui ai commi precedenti. L'importo base da prendere in considerazione corrisponde in tal caso al 50 per cento di quello indicato nell'atto di

citazione del procuratore regionale o nell'atto d'appello presentato avverso sentenza di assoluzione del convenuto.

4. Qualora il giudizio dinanzi alla Corte dei conti si sia concluso o sia ancora pendente dopo oltre quindici anni dalla verifica del fatto produttivo del danno erariale, l'importo percentuale di cui ai commi precedenti è ridotto dal 30 per cento al 15 per cento.

5. L'interessato, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può notificare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'Amministrazione creditrice la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di cui ai commi precedenti. L'amministrazione, verificata la tempestività e l'ammissibilità della domanda, l'accoglie dandone notizia per conoscenza all'ufficio della procura regionale competente presso la Corte dei Conti.

6. Il pagamento della somma oggetto di accordo amministrativo, nel rispetto delle modalità che saranno ivi precisate, dovrà aver luogo a cura dell'interessato in unica soluzione entro e non oltre quaranta giorni dalla sua conclusione.

7. L'omesso pagamento, da qualsiasi causa dipendente, entro il suddetto termine comporta la decadenza dal beneficio di cui alla presente legge.

8. Il pagamento tempestivo della somma oggetto di accordo estingue ogni credito erariale relativo al caso contenzioso considerato.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

9. 08. (ex 9. 08.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale) - 1. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa di cui al numero 125 della

tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, non si applicano ai soggetti che abbiano in corso, alla data del 10 gennaio 2003, procedimenti di natura amministrativa nei confronti della concessionaria pubblica in violazione di dette disposizioni.

2. I termini contenuti nelle disposizioni di legge richiamate al comma 1, sono da intendersi sospesi dalla data di entrata in vigore del presente legge fino all'attuazione del nuovo assetto ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 249/97. Dietro presentazione della singola domanda di sanatoria, per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002, l'oblazione prevista è fissata nella misura del 10 per cento della somma cumulata dovuta a titolo di canone di abbonamento.

3. La domanda di sanatoria con la prova di pagamento dell'oblazione deve essere presentata alla sede regionale RAI competente, a pena di decadenza, entro la data del 31 settembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 9, 7, 1, 3, 5, 8.

9. 09. (ex 9. 010.) Caparini, Sergio Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. - 1. Il termine per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'annualità d'imposta relativa al 1999 e successive è prorogato di un anno.

9. 010. (ex 9. 012.) Antonio Barbieri.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. - 1. L'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e di contributi, possono regolarizzare la residua posizione debitoria relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto in venti rate semestrali, di pari importo. La prima rata dovrà essere versata entro il 31 dicembre 2003.

2. Tutte le somme versate a titolo di interessi in ottemperanza a precedenti disposizioni di legge costituiscono un credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente per la regolarizzazione di cui al comma precedente entro la data della prima scadenza. Il credito d'imposta concesso non concorre alla formazione del reddito imponibile.

3. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate saranno recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata utile.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni precedenti sono stabilite di concerto con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

5. Al fine di assicurare la ripresa economico-finanziaria dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1, è attribuito un credito d'imposta determinato con le seguenti modalità alternative:

a) ai soggetti che negli esercizi compresi fra il 1992 ed il 2001 hanno riportato perdite rilevabili dai bilanci depositati o dalle dichiarazioni fiscali presentate, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite subite e fino a concorrenza del debito fiscale e contributivo;

b) i soggetti che hanno subito una contrazione del fatturato dal 1992 al 2001, possono beneficiare di un credito d'imposta da determinarsi sul debito di cui al

comma 1 nella stessa percentuale della contrazione del fatturato calcolato dalla media degli ultimi tre esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001 rispetto alla media 1990, 1991 e 1992;

c) il credito d'imposta determinato alternativamente in base alle lettere precedenti è da utilizzarsi in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente per la regolarizzazione di cui al comma 1 entro la data della prima scadenza di cui al successivo comma.

6. Il residuo debito verrà corrisposto in venti rate semestrali di pari importo, la prima con scadenza entro il 31 dicembre 2003 con applicazione degli interessi legali.

7. Il credito d'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 5 non concorre a formare il reddito imponibile a condizione che le somme siano destinate a un fondo di riserva indivisibile, da utilizzare per la ricostituzione o l'aumento del capitale sociale.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta a condizione che:

a) i beneficiari provvedano ad effettuare il pagamento dei residui tributi e contributi sospesi a seguito del sisma di cui all'articolo 1;

b) alla data di entrata in vigore della legge i beneficiari non siano assoggettati a procedure concorsuali.

9. Le aziende industriali che hanno stipulato mutui con l'IMI per contratti di ricerca scientifica e tecnologica entro il 31 dicembre 1992 a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e che a seguito della crisi economica degli anni '90, sono divenute inadempienti nel pagamento delle rate di mutuo con addebito da parte dell'IMI degli interessi di mora previsti in contratto e successivi riscadenziamenti con capitalizzazione degli interessi di mora, al fine di favorire la loro ripresa economica e produttiva, sono

tenute al pagamento della sola sorte capitale dovuta in 8 rate semestrali con interessi al tasso legale ».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale

9. 011. (ex 9. 013.) Alberto Giorgetti, La Russa, Strano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. I debiti tributari e contributivi dei contribuenti della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, come definiti dall'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definitivamente e forfettariamente assolti provvedendo al pagamento del venti per cento di quanto ancora dovuto, in unica soluzione, entro il 30 aprile 2003.

2. Qualora l'importo da versare sia superiore a euro 100.000, si potrà procedere alla regolarizzazione in due rate, di cui la prima entro il 30 aprile 2003 e la successiva entro 12 mesi, maggiorata degli interessi legali.

3. Per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 i soggetti interessati sono tenuti a presentare, all'ente creditore, una dichiarazione integrativa, indicando in apposito prospetto, le imposte e i contributi per ciascun periodo d'imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di somme già iscritte a ruolo.

4. Sulla base della riduzione del debito ai sensi del presente articolo, i soggetti tenuti alla redazione del bilancio devono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili accantonando detta somma in un fondo di riserva indivisibile.

5. La riduzione del debito ai sensi del presente articolo non comporta emergenza di componenti attive ai fini della determinazione del reddito.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai tributi locali.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale

9. 012. (ex 9. 014.) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Tributi arretrati). — 1. I contribuenti delle province di Catania, Siracusa e Ragusa interessati alle provvidenze del terremoto del 13 dicembre 1990 possono definire le pendenze per i tributi, imposte, tasse, contributi ed ogni altro onere sospeso o/e differito, possono definire le somme ancora dovute mediante versamento del 10 per cento di detti importi entro e non oltre il 30 giugno 2003.

2. I versamenti di tali somme definiscono la posizione fiscale e contributiva di ogni soggetto con riferimento alle predette contribuzioni sospese o/e differite.

9. 013. (ex 9. 016.) Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Piscitello.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. I soggetti tenuti al versamento delle somme a qualsiasi titolo per le violazioni degli articoli 34, 60, 93, 94, 95, 126, 158, 165, 179, 181, 193 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, verbalizzate e per le quali sia in atto un contenzioso al 31 dicembre 2001, ivi compresi gli effetti economici accessori già prodotti dalle sanzioni inflitte, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti emittenti mediante versamento, entro il 31 marzo 2003, del trenta per cento degli importi complessivamente dovuti, maggiorato degli interessi nella misura del cinque per cento annuo. La regolarizzazione può avvenire anche in tre rate mensili consecutive di eguale importo, la prima delle quali da versare entro il 28 febbraio 2003.

9. 030 (ex 44. 0416). Caparini, Luciano Dussin, Gibelli, Pagliarini, Sergio Rossi.

(A.C. 3200-bis — Sezione 7)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 11.**

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interes-

sati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata nonché per il periodo d'imposta precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso sui redditi così determinati l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 25 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,

nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

« 3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».

4. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.

5. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

- **11. 1.** (ex 11. 11.) Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- **11. 2.** (ex 11. 2.) Russo Spena, Giordano, Frigato, Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la somma fino a: dichiarato con le seguenti: l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- **11. 3.** (ex 11. 5.) Mattarella, Bressa, Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la somma fino a: dichiarato con le seguenti: l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato.

- ***11. 4.** (ex *11. 1. e ex *3200-bis. 11. 1.) Olivieri, Maurandi, Boato, Maran.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la somma fino a: dichiarato con le seguenti: l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato.

- * **11. 5.** (ex *11. 8.) Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Boato, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 45 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- 11. 7.** (ex 11. 16.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panettoni, Pinotti, Pisa, Zanotti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 27 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 8. (ex 11. 15.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panettoni, Pinotti, Pisa, Zanotti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 25 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

11. 9. (ex 11. 3.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

11. 10. (ex 11. 14.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panettoni, Pinotti, Pisa, Zanotti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 16, sopprimere i commi 1 e 2.

11. 35. (ex 13. 62.) Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: a quello dell'anno 2001 aumentato del 3,6 per cento con le seguenti: a quello dell'anno 2002 aumentato dell'1,2 per cento.

al comma 5, sopprimere la lettera e).

11. 12. (ex 11. 25.) Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) spese relative ai costi e agli oneri per i rinnovi contrattuali.

11. 13. (ex 11. 24.) Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme che i Comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del patto di stabilità.

11. 16. (ex 11. 23.) Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 4, sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

11. 11. (ex 11. 31.) Pistone.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 5, sostituire le parole: 20.658 euro con le seguenti: 30.987 euro e le parole: 87 milioni di euro con le seguenti: 130,5 milioni di euro.

11. 14. (ex 11. 30.) Pistone.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 7, sostituire le parole: 6,5 per cento con le seguenti: 8 per cento.

11. 15. (ex 11. 29.) Pistone.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole da: aggiuntiva di 400 milioni fino a: 2004, con le seguenti: aggiuntiva di 900 milioni di euro per l'anno 2003, di 900 milioni di euro per l'anno 2004, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte della dotazione aggiuntiva, per un importo non inferiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 è destinata alle finalità di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11. 30. (ex *34.59.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Landolfi, Lisi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole 4 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

○ **11. 21.** (ex 11. 4.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ciro Alfano, Mongiello, Mereu, Grillo, Dorina Bianchi, Tanzilli, Mazzoni.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 6 per cento.

○ ***11. 20.** (ex *11. 19.) Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole 4 per cento con le seguenti: 6 per cento.

○ ***11. 17.** (ex *11. 12.) Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5,5 per cento.

11. 36. (ex 11. 10) Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno 2003 sono confermate le risorse disponibili e assegnate nel 2002 e, sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, le economie derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai comuni sottodotati.

Conseguentemente:

all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter:

2004: — 460.000;
2005: — 460.000.

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 comma 2:

2004: — 393.000;
2005: — 393.000.

○ **11. 50.** (ex 11. 28.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

All'articolo 11, comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento, con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno 2003 sono confermate le risorse disponibili e assegnate nel 2002 e, sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, le economie derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai comuni sottodotati.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

◦ **11. 28.** (ex 11. 27.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno 2003 sono confermate le risorse disponibili e assegnate nel 2002 e, sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, le economie derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai comuni sottodotati.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni, rubrica: Ministero dell'Economia e delle finanze,

voce: legge 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 460.000;

2005: — 460.000.

voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle entrate):

2004: — 393.000;

2005: — 393.000.

◦ **11.18.** (ex *11. 32.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze,

voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 460.000;

2005: — 460.000.

voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzie delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2004: — 393.000;

2005: — 393.000.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno 2003 sono confermate le risorse disponibili e assegnate nel 2002 e, sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, le economie derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per cento al Fondo

ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai comuni sottodotati.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

11. 27. (ex 11. 26.) Fioroni, Lusetti, Molinari, Stradiotto, Ruggieri, Molinari, Lettieri, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. — 1. Sono prorogati al 31 dicembre 2003 i trattamenti di cassa integrazione straordinaria guadagni e di mobilità di cui all'articolo 78, commi 15, 29 e 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito nella legge 2 luglio 2001, n. 248, di seguito specificati:

a) trattamento di mobilità per i lavoratori della società Velcarta di Salerno;

b) trattamento di disoccupazione per i lavoratori edili già operanti nelle aziende per la costruzione della Metropolitana di Napoli;

c) trattamento di disoccupazione per i lavoratori già dipendenti dalla Interklim di Potenza e da alcune aziende operanti nell'area della Val Basento;

d) trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni i lavoratori della Enichem di Ottana (NU) e Fosfotec di Crotone e Manfredonia (FG);

e) trattamento di mobilità e disoccupazione speciale per l'edilizia per i lavoratori già dipendenti delle imprese di appalto già impegnati nella costruzione della Centrale Elettrica ENEL del Sulcis (CA);

g) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori dipendenti da

aziende in fallimenti, in concordato preventivo del Gruppo Belleli, operanti in Taranto;

h) trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni e di mobilità per lavoratori provenienti da aziende situate in aree di crisi dove siano stati stipulati accordi con il Governo o le Regioni per la reindustrializzazione delle aree medesime di cui all'articolo 4, comma 21, della legge n. 608 del 28 novembre 1996;

i) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori della Società Isotta Fraschini di Gioia Tauro (RC);

j) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori della Società Olivetti Synthesis di Massa Carrara;

k) trattamento di mobilità per i lavoratori della Cartiera di Arbatax (CA), ivi compresi coloro il cui trattamento è cessato nel corso del 2002;

l) trattamento cassa integrazione straordinaria guadagni e mobilità per aziende commerciali con più di 50 addetti e per i lavoratori di agenzie di viaggio e turismo e operatori turistici, per i lavoratori delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti e per i lavoratori di aziende appaltatrici di impianti telefonici;

m) iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende minori, dove non trova applicazione la legge n. 223 del 1991, al fine di favorirne il reimpiego;

n) contratti di solidarietà destinati ai lavoratori delle aziende minori ed artigiane, di cui all'articolo 5 della legge n. 236 del 1993.

2. L'onere derivante, pari a 230 milioni di euro, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148

del 1993, articolo 1, comma 7, Fondo per l'Occupazione, *apportare le seguenti modifiche:*

2003: + 230 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

11. 6. (ex 24. 02.) Cordoni, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Duilio, Camo, Buffo, Nigra, Motta, Sciacca, Carbonella, Tonino Loddo, Maurandi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

○ **11. 21.** (ex 11. 7.) Milana, Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Molinari, Ruggieri, Fioroni, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 50.000;

2004: - 50.000;

2005: - 50.000.

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 350.000;

2004: - 350.000;

2005: - 350.000.

alla tabella C,

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

rubrica Ministero degli affari esteri, *voce* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 320.000;

2004: + 500.000;

2005: + 500.000.

○ **11. 31.** (ex 3200-bis. III. Tab. C. 2.) Crucianelli, Calzolaio, Spini, Folena, Fumagalli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente all'articolo 50,

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze *voce* Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 400.000;

2004: - 400.000;

2005: - 400.000.

alla tabella D, voce Ministero attività produttive - Legge 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilità e lo sviluppo: articolo 52, comma 1: Fondo

unico incentivi alle imprese (Settore 2) (3.2.3.8 - Cap. 7420), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 800.000;

2004: + 800.000;

2005: + 800.000.

- **11. 33.** (ex 3200-bis/X/Tab. C. 10.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente all'articolo 50,

alla tabella D, rubrica Ministero della salute, aggiungere la voce: Legge n. 448 del 1998: Interventi in materia di edilizia sanitaria: articolo 50, comma 1, lettera c), e Legge n. 388 del 2000, articolo 83, comma 3: Interventi per la professione intramuraria e ulteriori programmi.

2003: + 500.000;

2004: + 500.000;

2005: + 500.000.

alla tabella F, settore 27, voce: Legge n. 448 del 1998: Interventi in materia di edilizia sanitaria: articolo 50, comma 1, lettera c), e legge n. 388 del 2000: articolo 83, comma 3: Interventi per la professione intramuraria e ulteriori programmi, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 500.000;

2004: + 500.000;

2005: + 500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **11. 29.** (ex 11. 21. e ex 3200-bis. XII Tab. D.1.) Bindi, Battaglia, Cossutta, Zanella, Labate, Zanotti, D'Antona, Bielli, Fioroni, Burtone, Mosella, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50,

tabella C, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, voce Decreto n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 520.000;

2004: - 520.000.

alla tabella D, voce Ministero attività produttive, rubrica Decreto-legge n. 415 del 1992 convertito, con modificazioni nella legge 488 del 1992: rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64 recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - articolo 1 comma 3: interventi di agevolazione alle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 520.000;

2004: + 520.000.

- **11. 32.** (ex 3200-bis/X/Tab. C. 9.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato di 500 milioni di euro.

- ***11. 23.** (ex *11. 9.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato di 500 milioni di euro.

***11. 24.** (ex *11. 18.) Pistone.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: dichiarazione aggiungere le seguenti: non più.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera d), dopo la parola: dichiarazione aggiungere le seguenti: non più.

alla lettera f), dopo la parola: dichiarazione aggiungere le seguenti: non più.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

11. 25. (ex 11. 17.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panettoni, Pinotti, Pisa, Zanotti.

Al comma 1, lettera e) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, terzo periodo, sopprimere la parola: sostitutiva.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

11. 26. (ex 11. 13.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panettoni, Pinotti, Pisa, Zanotti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate). 1. Ove il de-

naro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo 10 gennaio - 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, siano trasferite in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata ma non oltre il 30 giugno 2003, si applicano le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1 gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n.350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro, e alle altre attività finanziarie trasferite in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8 del citato decreto legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate è inferiore

a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.

4. Il termine previsto per la trasmissione all'Amministrazione finanziaria delle evidenze di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 relative all'anno 2002 è stabilito al 30 settembre 2003.

11. 030. (ex 11. 093.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verdini, Verro.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Comunicazione tra intermediari) — 1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del citato decreto legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 350 del 2001 a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente.

11. 031. (ex 11. 094.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verdini, Verro.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari). — 1. Gli

omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto legge del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) dell'articolo 11 del citato decreto legge n. 350 del 2001 entro il 16 febbraio 2003, applicando gli interessi calcolati al tasso legale.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

11. 032. (ex 11. 095.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verdini, Verro.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni). — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-bis dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002 e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

a) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10 del presente decreto ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 40.

11. 060. (ex *11. 077. e ex *11. 099.)
Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni). — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 25 del pre-

sente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002 e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

a) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10 del presente decreto ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis* (Istituzione del Fondo per gli interventi della programmazione negoziata). — 1. Allo scopo di promuovere la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti tra le diverse istituzioni competenti, per lo sviluppo economico e sociale delle realtà locali, è istituito presso il

Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per gli interventi della programmazione negoziata, nel quale confluiscono le risorse allocate nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, per la medesima finalità nonché le ulteriori disponibilità derivanti dall'articolo 11-bis della presente legge.

11. 037. (ex 33. 012.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Briguglio, Cristaldi, Landolfi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni). — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-bis dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002 e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-bis dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

a) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10 del presente decreto ».

11. 035. (ex 11. 078.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni). — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-bis dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del

patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002 e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

a) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10 del presente decreto ».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*. (Rifinanziamento di interventi per lo sviluppo e l'occupazione). — 1. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 11-*bis* della presente legge sono destinate al rifinanziamento degli interventi di seguito indicati, nelle misure previste:

a) legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego, per un valore pari al 20 per cento del totale;

b) legge n. 388 del 2000, articolo 8, Credito di imposta investimenti, per un valore pari al 40 per cento del totale;

c) legge n. 388 del 2000, articolo 7, Credito di imposta incremento occupazione, per la restante parte.

all'articolo 37, comma 1, allegato 1, sopprimere le seguenti voci:

Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego;

Legge n. 388 del 2000, articolo 8, Credito di imposta investimenti, come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138/2002, Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Legge n. 388/2000, articolo 7, Credito di imposta incremento occupazione.

11. 0114. (ex 33.011.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Briguglio, Landolfi, Cristaldi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni) — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera *c/bis*) è sostituito dal seguente « i settori indicati possono essere modificati con legge »;

b) l'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, così come sostituito dall'articolo 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato;

c) all'articolo 4, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: « *c)* previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo di una quota maggioritaria di componenti composta da qualificati soggetti designati da enti diversi dallo Stato di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera *d)*, nonché dell'apporto di personalità che per professionalità e com-

petenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti e prevedendo modalità di designazione e di nomina diretta a consentire un'equilibrata e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo»;

d) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, di amministrazione e controllo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società conferitaria»;

e) all'articolo 12, al comma 4, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «per un valore complessivo superiore al dieci per cento del patrimonio della fondazione»;

f) all'articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore a 200 milioni di euro, e quelle con sede e operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, i termini «quadriennio» «quarto», «quattro» contenuti al comma 1 del presente articolo e agli articoli 12, 13 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: «settennio», «settimo» e «sette».

11. 036. (ex 11. 0102.) Volontè, Dorina Bianchi, Mereu, Tanzilli, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Ciro Alfano, Mongiello, Grillo, Mazzoni, Paroli, Lupi, Saglia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis: I benefici di cui al presente articolo sono estesi alle associazioni di

bande musicali amatoriali legalmente costituite senza scopo di lucro».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

11. 038. (ex 11. 0103.) Lussana.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - (*Spese di ricerca*). — 1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento delle spese di ricerca, sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi d'imposta precedenti.

2. Gli interessati presentano al Ministero delle attività produttive, entro 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta indicato al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.

3. Il Ministero delle attività produttive accerta la sussistenza delle condizioni di accesso all'incentivo fiscale, anche avvalendosi degli esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in caso di esito negativo del predetto accertamento, revoca il beneficio fiscale. In caso di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e sulle maggiori imposte dovute si applicano le sanzioni per omesso versamento.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze 27 marzo 1998, n. 235.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per attività di ricerca industriale e di sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituti pubblici.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

11. 043. (ex 11. 0112.) Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 2 effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

a) 100 per cento nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale;

c) 5 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.

2. Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, la misura dell'aiuto non potrà superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività.

3. Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni, ove applicabili:

a) 10 per cento per le piccole e medie imprese;

b) 10 per cento se l'investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità europea;

c) 5 per cento se l'investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore

della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee, fino al 31 dicembre 2007.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

11. 028. (ex 11. 0100.) Barbieri, D'Alema, Tocci, Nicola Rossi, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. -1. All'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n.383, le parole «realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nei due periodi di imposta successivi».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

11. 051. (ex 11. 081 ex 11. 080.- nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Foti, Butti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito). All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «e nell'intero periodo di imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e nei due periodi di imposta successivi»;

b) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo

periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ **11. 048.** (ex 11. 039.) Morgando, De Franciscis, Bianco, Iannuzzi, Ruggeri, Verneti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito). All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «e nell'intero periodo di imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e nei due periodi di imposta successivi»;

b) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.

◦ **11. 049.** (ex 11. 074.) Martinelli, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito). - 1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «e nell'intero periodo di imposta

successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e nei due periodi di imposta successivi »;

b) al comma 7, dopo la parola « secondo » sono inserite le seguenti: « e il terzo ».

Conseguentemente, all'articolo 50,

alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 780;

2005: — 300.

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: — 120.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2004: — 260.

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 460.000.

***11. 046.** (ex 11. 032.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Ronchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito). - 1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « e nell'intero periodo di imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e nei due periodi di imposta successivi »;

b) al comma 7, dopo la parola « secondo » sono inserite le seguenti: « e il terzo ».

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 780;

2005: — 300.

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: — 120.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2004: — 260.

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 460.000.

***11. 045.** (ex 11. 03.) Patria.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 45 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al trenta giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4-bis. L'incentivo di cui al comma 1 si applica nella misura del 60 per cento del volume degli investimenti quando questi riguardino la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza energetica e

l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per gli investimenti comunque diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998 e successive modificazioni, per gli investimenti diretti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e il consumo di risorsa idrica e per quelli di cui all'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri del tesoro e delle attività produttive sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti».

Seguono compensazioni del gruppo Margherita-L'Ulivo.

11. 050 (ex 11. 0148.) Realacci, Verneti, Iannuzzi, Zanella, Lion, Lusetti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Innalzamento dei limiti di compensazione dei crediti di imposta). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 di euro per ciascun anno solare.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 500.000;

2004: — 500.000;

2005: — 500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **11. 0105.** (ex 11. 021.) Benvenuto, Tollotti, Pistone.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Innalzamento del limite massimo di compensazione dei crediti di imposta). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 di euro per ciascun anno solare.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **11. 072.** (ex 11. 0108.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 euro per ciascun anno solare.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

◦ **11. 0106.** (ex 11. 0101.) Alberto Giorggetti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis (Crediti di imposta).- 1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.178 è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

- 11. 073.** (ex 11. 0157.) Morgando, Burtone, Meduri, Lettieri, Boccia, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è soppresso.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- **11. 073-bis** (ex 11. 0157.) Morgando, Burtone, Meduri, Lettieri, Boccia, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis (Crediti di imposta).- 1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.178 è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

- **11. 0151.** (ex 33. 09.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.- 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono sopprese le parole da: « e, fermo restando » fino alla fine del periodo;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- 11. 076.** (ex 11. 0153.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panettoni, Pisa, Canotti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. 1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o agosto 2002 recante Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- ***11. 075** (ex *11. 050.) Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Mazzuca Poggiolini, Potenza, Cusumano, Pisicchio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, conver-

tito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Di conseguenza, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2002 recante Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto interdirigenziale del 10 agosto 2002 recante "Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388", sono abrogati ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- **11. 0150** (ex 33. 08.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. 1. All'articolo 5, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 agosto 2002 recante Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto interdirigenziale del 10 agosto 2002 recante Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per

l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- ***11. 074.** (ex *11. 016., ex *11. 042. e *11. 056.) Morgando, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. All'articolo 8, primo comma, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole « nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 » sono abrogate.

2. Dopo le parole « nella forma di credito d'imposta » sono aggiunte le seguenti « per ciascun contribuente e per ciascun periodo d'imposta nei limiti dell'importo massimo di 50.000 euro e, comunque, fino a tale importo, in misura non superiore al limite dei 25 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio secondo le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ».

3. All'articolo 8, primo comma, terzo periodo, le parole « entro la misura dell'85 per cento » sono sostituite dalle seguenti « entro la misura dei 50 per cento ».

4. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies dell'articolo 8 della legge 388/2000 sono abrogati.

5. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 è abrogato.

Conseguentemente, alla Tabella C, fondo di riserva, ridurre gli importi come segue:

2003: — 400.000;

2004: — 400.000;

2005: — 400.000.

11. 077. (ex 11. 031.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Credito d'imposta). - 1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono interamente cumulabili con gli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n.383.

2. Alla legge 8 agosto 2002, n. 178 è abrogato l'articolo 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

11. 079. (ex 11. 0158.) Boccia, Morgando, Burtone, Meduri, Iannuzzi, Molinari, Lettieri, Annunziata.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. 1. All'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera b) è soppressa;

b) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

2. All'articolo 5, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

3. *Conseguentemente, all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel comma 1, le seguenti parole: nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sono abrogate.*

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

11. 080. (ex *11. 017. e ex *11. 044. *11. 053. e *11. 055.) Morgando, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi, Mastella, Ostillio, Mazzuca Poggiolini, Luigi Pepe, Potenza, Cusumano, Pisicchio, Oliverio, Finocchiaro, De Franciscis, Mariotti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

11. 078 (ex 11. 0111.) Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Intensità di aiuto agli investimenti nelle aree sottoutilizzate).1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 1, primo periodo, del decreto legge 8

luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole « ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *e*), del citato Trattato, » con le parole « di cui all'obbiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999 ».

2. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), capoverso 1, terzo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole « Per le aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), il credito compete nella misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 » con le parole « Per le aree di cui all'obbiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999 il credito compete nella misura massima delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

11. 0108. (ex *11. 0149., ex *11. 0150. e ex *11. 0151.) Morgando, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Bersani, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliverio, Finocchiaro, Marotti, De Franciscis Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Buemi, Pisicchio.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Intensità di aiuto agli investimenti nelle aree sottoutilizzate*).- 1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), capoverso 1, terzo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modi-

ficazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole « dell'85 per cento » sono sostituite con la parole « massima ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

11. 0109 (ex 11. 0152.) Pistone, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Nesi, Diana.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Verifiche e sanzioni relative al contributo per gli investimenti nelle aree svantaggiate*). 1. All'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanare entro il 28 febbraio 2003, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tali verifiche, da effettuare dopo dieci e non oltre dodici mesi dalla scadenza dei termini per le richieste di autorizzazione di cui al comma 1, sono finalizzate al controllo ed alla identificazione dei soggetti titolari dei contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Qualora il controllo dell'impresa beneficiaria sia mutato in un momento successivo alla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1-bis, l'impresa deve rimborsare la somma equivalente al credito d'imposta richiesto. Le somme così recuperate vanno ad incremento dell'importo disponibile per il finanziamento del credito d'imposta di

cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ».

11. 0110. (ex 11. 0147.) Cusumano, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Semplificazione della procedura per la concessione del credito d'imposta per gli investimenti). - 1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, i capoversi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies sono sostituiti dal seguente:

1-bis. Al contributo di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 0111. (ex *11. 0154. e ex *11. 0155.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Agostini, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliviero, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis - 1. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 4. Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138/2002 convertito con la Legge n. 178/2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 0112 (ex 11. 0110.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. 1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma I qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad aiuto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato agli investimenti, regionale o nazionale, approvato dalla U.E. e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente ovvero realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sui beneficiari di ogni annualità in ogni Regione circa l'ammissibilità degli investimenti, vengono

effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che esclusivamente a questo fine comprenderanno per le sole Amministrazioni incaricate dei controlli in oggetto, gli estremi identificativi dei beneficiari tra i quali estrarre il campione di controllo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

11. 071. (ex 11. 0109.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. (*Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi*). - 1. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute.

ART. 11-*bis*. -1. A decorrere dal 30 novembre 2002 le plusvalenze di cui al 1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 070. (11. 0123.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. (*Occupazione e solidarietà*). - 1. Per coloro che sono titolari di un reddito annuo complessivo inferiore a 150.000 euro e che documentano di aver assunto con qualsiasi contratto di lavoro, concernente prestazioni di assistenza domiciliare a favore di ultrasessantacinquenni per un corrispettivo lordo mensile di almeno 750 euro, soggetti di età compresa tra i 32 ed i 42 anni iscritti nelle liste di collocamento delle Regioni dell'obiettivo i di cui al Regolamento CEE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni da almeno tre anni, è detraibile dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50 il cento del corrispettivo lordo versato per ogni mese di lavoro fino alla concorrenza dell'importo dovuto.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con la deduzione prevista all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

11. 069. (ex 11. 0156.) Boccia, Molinari, Loiero, Bertone, Meduri, Lettieri, Annunziata, Morgando, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. -1. A decorrere dal 30 novembre 2002 le plusvalenze di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono soggette, fino al 31 dicembre 2004 all'imposta del 4 per cento. Detta percentuale è incrementata sulle somme percepite, per ciascun periodo d'imposta successivo, di un punto percentuale fino all'ammontare massimo del 20 per cento. Resta salva la facoltà del contribuente di optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria. Con la identica percentuale progressiva è calcolata la ritenuta prevista dall'articolo 11, comma 7, della

citata legge n. 413 del 1991, sulle somme di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 068. (ex11. 0105.) Nannicini, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Al fine di promuovere le piccole e medie imprese commerciali e di prevenire il compimento di atti illeciti, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1o ottobre 1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, da individuare con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 milioni di lire nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo.

4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle Attività Produttive. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle Attività Produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

11. 066. (ex *11. 043. e ex *11. 057.) Pisicchio, Cusumano, Mastella, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - (*Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi del settore fonografico*).— 1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi dell'industria fonografica e rilanciare i consumi, ai prodotti musicali, per gli anni 2003 e 2004, si applica un'aliquota IVA transitoria del 15 per cento. Al termine del periodo transitorio tale regime sarà sottoposto ad ulteriore verifica.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 063. (ex 11. 041.) Ruzzante, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Filip-

peschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinnotti, Sereni, Coluccini, Realacci, Frigato, Pistone, Fioroni, Carli, Panattoni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Misure di razionalizzazione fiscale).- 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di tre posti, corrispondono la tassa automobilistica, usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture. Fanno eccezione, relativamente agli autocarri, per quanto concerne l'IVA ed i redditi, le imprese di lavori edili e stradali, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza degli autocarri medesimi, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 067. (ex *11. 038. ex *11.065) Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Disposizioni in materia di Iva).1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'arti-

colo 49, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 2.000;

2004: — 2.000;

2005: — 2.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **11. 065.** (ex 11. 033.) Benvenuto, Tollotti, Pistone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Disposizioni in materia di Iva).1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

◦ **11. 064.** (ex 11. 085.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli). 1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- **11. 061.** (ex 11. 0145.) Benvenuto, Tolutti, Pistone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli). 1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- **11. 062.** (ex 11. 086.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 114) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prodotti cosmetici e igienici non sperimentati sugli animali ».

Segue compensazione del gruppo Verdi n. 5.

- 11. 0107.** (ex 11. 0106.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - (Norme sull'applicazione delle aliquote IVA alle imprese turistiche). -

1. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modificazioni, dopo il numero 120) sono inseriti i seguenti:

120-bis) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

2. Al numero 123 della parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: « concerti vocali e strumentali, » sono inserite le seguenti: « ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- 11. 03.** (ex 11. 0115.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - (Riduzione dell'aliquota IVA per gli stabilimenti balneari). - 1. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:

121-bis) Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- 11. 04.** (ex 11. 0114.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 127-terdecies è sostituito dal seguente: « 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione di aliquota non si applica per gli interventi di recupero di cui alle lettere a) e b) del primo comma del predetto articolo, tranne che per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, individuati ai sensi della sezione seconda del capo primo del titolo primo di tale ultimo decreto »;

b) il n. 127-quaterdecies è sostituito dal seguente: « 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione di aliquota non si applica per gli interventi di recupero di cui alle lettere a) e b) del primo comma del predetto articolo, tranne che per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, individuati ai sensi della sezione seconda del capo primo del titolo primo di tale ultimo decreto; ».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

11. 0106. (ex 11. 025.) Albero Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Riduzione dell'aliquota Iva per i rifiuti). -1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, alle prestazioni di gestione, stoccag-

gio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, soggetti all'aliquota del dieci per cento, di cui alla Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica, un'aliquota IVA del quattro per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

11. 081. (ex 11. 0118.) Stradiotto, Lusetti, Milana, Fioroni, Ruggieri, Molinari, Lettieri, Grandi, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis - (Iva per il turismo d'affari ed incentivi per le strutture congressuali). - 1. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole « a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, » sono soppresse.

2. Al fine di favorire la realizzazione di palazzi e strutture congressuali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge 29 marzo 2001, n. 135, il Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge medesima, è incrementato, per la quota di cui al comma 3, di 22 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 06. (ex 11. 0113.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggieri, Ruggia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.- 1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, i commi 10 e 11 sono abrogati.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 05. (ex 11. 089.) Alberto Giorgetti, Raisi, Saia, Saglia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le cessioni di aree e strutture per insediamenti produttivi effettuate dagli enti territoriali non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 8.200;

2004: — 8.200;

2005: — 8.200.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 0400. (ex 11. 0131.) Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Olivieri, Boato.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. 1. Alla nota 1), dell'articolo 26, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Nel secondo periodo, dopo le parole « settore alberghiero », sono aggiunte le seguenti: « e in tutte le imprese turistico-ricettive »;

b) Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Le disposizioni di cui al secondo periodo del medesimo comma, valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti e del gasolio utilizzati nelle zone non servite dal metano ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 70.000;

2004: — 70.000;

2005: — 70.000.

11. 085. (ex 11. 0135. (nuova formulazione)) Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Il reddito derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei confronti di conduttore soggetto a provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione non concorre, per l'intero periodo di durata del contratto, alla determinazione della base imponibile.

2. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro è assunto nella misura del 50 per cento.

3. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sostituire le parole « euro 495,80 », con le seguenti: « Euro 991,600 » e le parole « Euro 247,90 » con le seguenti « Euro 455,80 ».

4. All'articolo 10, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole « loro funzioni » sono aggiunte le parole « ivi compresi i provvedimenti di convalida di sfratto emessi ai sensi articolo 657 e seguenti del codice di procedura civile ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

Seguono compensazioni del gruppo Comunisti Italiani.

11. 0144. (ex 11. 067.) Pistone, Lucidi, Benvenuto, Tocci, Leoni, Cento, Rocchi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. All'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole « dalla stipula del contratto di affitto » sono aggiunte le seguenti « , nonché alle società di persone aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 101. (ex 11. 098.) Rava, Rossiello, Preda, Sedioli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

« Articolo 1-bis. - (Minimi di versamento o di ritenute). - 1. Il contribuente è esonerato dal pagamento se l'importo a

debito delle singole imposte da versare non superano ciascuno il minimo di 10,33 euro ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 0102. (ex 11. 022.) Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, è inserito il seguente comma:

« 1-bis. I sostituti d'imposta sono in ogni caso esonerati dall'effettuare la ritenuta d'acconto nei casi in cui l'importo da trattenere nel corso del periodo d'imposta al singolo percipiente sia di ammontare non superiore 10,33 euro ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 010. (ex 11. 023.) Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. All'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo ».

b) al comma 3 la lettera b) è soppressa;

c) al comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: « e-bis) per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, ovvero delle costruzioni già censite al catasto terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al successivo comma 3-bis. In attesa dell'istituzione delle microzone di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, i fabbricati di abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 ed A/3 per quelli costruiti dopo tale data ».

d) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: « 3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola e destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o società ».

e) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: « 3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale »D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola«, senza attribuzione di rendita, a condizione che le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale sono state originariamente costruite. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni ».

2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, i commi 2, 4 e 5 sono soppressi.

3. All'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, le parole « purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c) ed e) ».

4. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 7 ed 8 sono soppressi;

b) il comma è sostituito dal seguente: « 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 10 gennaio 2002 per le imposte dirette e al 10 gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versati ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 0100. (ex 11. 028.) Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. — 1. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 016. (ex 11. 088.) Giacco, Battaglia, Labate, D'Antona, Bolognesi, Zanotti, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Capitelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. - 1. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo il numero 13-*bis* è aggiunto il seguente:

« 13-*ter* - atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'handicap ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 017. (ex 11. 089.) Giacco, Battaglia, Labate, Zanotti, Bolognesi, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, D'Antona, Capitelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. (*Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*). - 1. La lettera e) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radioaudizioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

- **11. 018.** (ex 11. 019.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448). - 1. La lettera e) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radioaudizioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- **11. 019.** (ex 11. 087.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448). - 1. La lettera e) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento,

ordinario o speciale, alle radioaudizioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- **11. 020.** (ex 11. 0119.) Bielli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448). - 1. La lettera e) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radioaudizioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

- **11. 087.** (ex 11. 071. nuova formulazione) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Anna Maria Leone, D'Agrò.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3 della legge 10 agosto 2002, n. 166 è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

- 11. 021.** (ex 11. 070.) Romano, Giuseppe Drago, Liotta, Lucchese, D'Alia, Naro, Giuseppe Gianni, Filippo Maria Drago, Grillo, Misuraca, Fallica, Floresta, Marinello.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Misure congiunturali contro l'inflazione). - 1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza fiscale sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 30 giugno 2003, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati di concerto con il Ministro delle attività produttive, le aliquote di accisa dei prodotti petroliferi sono tempestivamente stabilite in riduzione in misura tale da compensare il maggiore gettito dell'IVA derivante da eventuali aumenti dei prezzi internazionali del petrolio.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **11. 024.** (ex 11. 0137.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rughia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Misure congiunturali contro l'inflazione). - 1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza fiscale sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 30 giugno 2003, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati di concerto con il Ministro delle attività produttive, le aliquote di accisa dei prodotti petroliferi sono tempestivamente stabilite in riduzione in misura tale da compensare il maggiore gettito dell'IVA derivante da eventuali aumenti dei prezzi internazionali del petrolio.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- **11. 023.** (ex 11. 0138.) Ruggeri, Morgando, Verneti, Letta, Annunziata.

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

ART. 11-bis. (Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano). 1 All'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, al comma 2, primo periodo, le parole: « 117.797.672, 84 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 159.114.224,77 euro ».

Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9.

- 11. 022.** (ex 11. 0125.) Sergio Rossi, Paggiarini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - (Attività da ammettere alle agevolazioni sui prodotti petroliferi). - 1. 1. La concessione dell'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi prevista dal numero 5 della Tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli imprenditori agricoli anche per i quantitativi dei medesimi prodotti utilizzati nelle attività dirette alla fornitura di servizi ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

2. Entro il 28 febbraio 2003 il Ministero delle politiche agricole e forestali adegua le tabelle dei consumi di prodotti petroliferi per impiego agevolato in agricoltura allegata al decreto 26 febbraio 2002, includendovi le attività di cui al precedente comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 15.000;

2004: - 15.000;

2005: - 15.000.

- 11. 0103.** (ex 11. 034.) Benvenuto, Pistone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sul gas metano). - 1. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono, alla fine, aggiunte le seguenti parole: « L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotti e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile., nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 100.000;
2004: — 100.000;
2005: — 100.000.

11. 086. (ex 11. 018.) Benvenuto, Pistone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Il non assoggettamento ad imposizione, previsto per i consumi di cui all'articolo 52, lettera e-ter, del Testo unico 26 ottobre 1995, n. 504, come specificato dall'articolo 28 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso alle « prestazioni patrimoniali imposte » altrimenti « componenti A » dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 099. (ex 11. 066.) Filippeschi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera: l) i fabbricati rurali, ancorché con attribuzione di rendita.

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è aggiunto il seguente comma: « Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 300;
2004: — 225;
2005: — 150.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 026. (ex 11. 0120.) Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Marcora.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. A partire dal 1° gennaio 2003 l'aggio percepito dai raccoglitori del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. Ai concessionari di Stato nel settore dei giochi e delle scommesse, è consentito, nei relativi locali, installare e gestire gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 4, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino ad un massimo di dieci, previo versamento di un'imposta unica di euro 1500 annui in un'unica soluzione anticipata per ciascun apparecchio.

11. 094. (ex 11. 0132.) Vitali, Arnoldi, Marras.

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

ART. 11-bis.- 1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: « Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998 la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

11. 091. (ex 11. 0124.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. All'articolo 58 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

« 2-ter. Con riferimento agli ambiti provinciali affidati in concessione in territori insulari, le somme di cui al comma 2 devono essere aumentate in misura pari al 15 per cento, ove si registri una densità demografica inferiore a 120 abitanti per chilometro quadrato, nonché valore aggiunto pro capite, al costo dei fattori, inferiore a lire 35 milioni sulla base delle più recenti rilevazioni Istat.

2-quater. Per le Concessioni gestite attraverso Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, l'aggio

determinato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, è elevato in misura non inferiore al 30 per cento. »

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 1.000.

11. 090. (ex 11. 0133.) Marras, Vitali, Arnoldi.

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

ART. 11-bis. 1. All'articolo 1, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni dopo le parole: « di cui alle lettere b) e c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 », inserire le seguenti: « ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi montati su misura, per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 25.000 euro ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 12.000;

2004: — 8.000;

2005: — 8.000.

11. 0114. (ex 11. 092. nuova formulazione) Zorzato, Blasi, Verro, Crosetto, Lezza, Nicotra, Gastaldi, Patria, Gioacchino Alfano, Verdini, Amato, Alfredo Vito, Lorusso, Zanetti, Licastro, Ricciotti, Tarantino, Marras, Dell'Anna, Scherini, Paoletti, Antonio Russo, Gargagnani, Lainati, Lupi, Testoni, Bertucci, Vitali, Arnoldi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. 1. Ai datori di lavoro, che a partire dall'1° gennaio 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I la-

voratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;

b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa

fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2003 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1° gennaio 2003. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo

1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di -92.962,2 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Seguono compensazioni dei gruppi Margherita, DL-l'Ulivo e Democratici di sinistra-l'Ulivo.

11. 089. (ex 11. 0142. *nuova formulazione*) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zannotti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di « mobili e macchine ordinarie di ufficio » di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i « coefficienti di ammortamento », destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dif-

ferenziabile in funzione del settore di attività » e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione ».

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa

categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

Seguono compensazioni dei Gruppi Margherita, DL-l'Ulivo e Democratici di sinistra-l'Ulivo.

11. 088. (ex 11. 0143. *nuova formulazione*) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zannotti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Importo aggiuntivo per i pensionati*).- 1. Per l'anno 2003, l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi da 7 a 10, è elevato a 250 euro. Tale importo aggiuntivo è corrisposto ai soggetti beneficiari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato », con le seguenti: « la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato ».

***11. 02.** (ex * 27. 049.) Mastella, Ostilio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Cusumano, Pisicchio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Importo aggiuntivo per i pensionati*).- 1. Per l'anno 2003, l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi da 7 a 10, è elevato a 250 euro. Tale importo aggiuntivo è corrisposto ai soggetti beneficiari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

***11. 01.** (ex * 27. 072.) Pinza, Benvenuto, Grandi, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Lion, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis (*Ripristino imposta di successione grandi patrimoni*).- 1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 50,

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70,

comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti modifiche:*

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

alla tabella D, rubrica Ministero attività produttive voce Legge 135 del 2001, articolo 12 comma 3: Fondo cofinanziamento offerta turistica apportare le seguenti modifiche:

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

11. 0113. (ex **3200-bis/X/Tab. C. 11.**) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

2. Sono esenti dall'imposta di successione i trasferimenti patrimoniali di importo inferiore a un milione di euro.

11. 012. (ex 11. 0139.) Luigi Pepe.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

« ART. 13-bis. (Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli eredi per i quali il termine per la presentazione della denuncia di successione sia scaduto successivamente alla data del 30 giugno 2001.

2. I soggetti per i quali il termine per la presentazione della denuncia di successione sia scaduto anteriormente alla

data del 31 dicembre 2000 ed i quali alla data del 30 giugno non abbiano ancora effettuato il pagamento rateale dell'imposta di successione possono provvedere all'autoliquidazione dell'imposta in base alle disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342, applicando le aliquote ivi previste. Dall'imposta così liquidata dovranno essere liquidati i pagamenti già effettuati.

3. Il pagamento dell'imposta a saldo dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2002 secondo modalità che verranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 083. (ex 11. 0107. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, La Russa, Raisi, Saia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte per le quali non sia stata notificata la liquidazione dell'imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle donazioni fatte successivamente alla medesima data.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

11. 013. (ex 11. 0127.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Le successioni aperte e le donazioni perfezionate prima della entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, non definite fiscalmente, possono essere definite mediante presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza all'ufficio competente con la quale il contribuente dichiara di voler procedere alla definizione incrementando del 20 per cento il valore dichiarato e la relativa imposta.

2. La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 giugno 2003, delle somme indicate nella istanza di cui al comma 1.

3. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento, gli accertamenti in essere.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

11. 014. (ex 11. 076.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

(A.C. 3200-bis — Sezione 8)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO IV

**ALTRE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA**

ART. 12.

(Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).

1. È istituito un prelievo speciale sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rappresentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico. L'aliquota è fissata nella misura del 25 per cento.

2. Il prelievo di cui al comma 1 non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

3. L'elusione del prelievo di cui al presente articolo comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa pari al doppio di quanto dovuto a titolo di imposta.

4. Al di fuori delle deroghe previste dal presente articolo, al prelievo speciale si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi.

5. Ai fini del presente articolo si considerano materiale pornografico ogni opera o parte di opera letteraria, artistica, cinematografica, audiovisiva, teatrale, telematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonché i giornali quotidiani e periodici e i relativi supporti integrativi e cataloghi che rechino descrizione o rappresentazione di temi o immagini offensivi per il buon costume. Gli spettacoli cinematografici e teatrali ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tale fine, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere delle commissioni previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 5, le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

CAPO IV

**ALTRE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA**

ART. 12.

(Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).

Sopprimerlo.

* **12. 3.** Russo Spina, Giordano.

Sopprimerlo.

- * **12. 4.** Melandri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura.

Sopprimerlo.

- * **12. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

- * **12. 2.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dalla rappresentazione fino alla fine del comma con le seguenti: o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di armi e di materiale bellico. L'aliquota è fissata nella misura dell'80 per cento.

- 12. 5.** Russo Spena, Giordano, Deiana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 10 per cento.

- 12. 6.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ad armi, munizioni ed esplosivi di ogni tipo, fatta esclusione per le armi destinate agli organi di pubblica sicurezza ed ai corpi delle forze armate.

- 12. 7.** Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

- 12. 8.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 3200-bis – Sezione 9)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

(Esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili dei consorzi fra enti territoriali).

1. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 14.

(Esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili dei consorzi fra enti territoriali)

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 2, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finché non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima ».

b) all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole « nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari » sono sostituite dalle seguenti: « nonché agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari »; allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finché non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima ».

2. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e, se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale.

3. L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità.

4. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.

14. 01. (ex 11. 0128.) Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. - All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di istituzione dell'Imposta comu-

nale sugli immobili, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

« l) i fabbricati rurali, ancorché con attribuzione di rendita ».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

14. 02. (ex 11. 029.) Alberto Giorgetti, Leo.

(A.C. 3200-bis - Sezione 10)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO II.

ONERI DI PERSONALE

ART. 23.

(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. In ag-

giunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziati le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttività.

5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: « per gli enti pubblici non

economici » sono inserite le seguenti: « e per gli enti e le istituzioni di ricerca ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

CAPO I

ONERI DI PERSONALE

ART. 23.

(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa).

Sopprimerlo.

23. 1. (ex 20. 6). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, sostituire le parole: 570 milioni di euro con le seguenti: 1.154 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 2, appor- tare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 208 milioni di euro di cui 185 milioni di euro con le seguenti: 424 milioni di euro di cui 377,36 milioni di euro;

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: 50 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

***23. 2.** (ex *20. 20). Pennacchi, Burlando, Guerzoni, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lu-

mia Nigra, Ceremigna, Cordoni Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Sciacca.

Al comma 1, sostituire le parole: 570 milioni di euro con le seguenti: 1.154 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 208 milioni di euro di cui 185 milioni di euro con le seguenti: 424 milioni di euro di cui 377,36 milioni di euro;

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: 50 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

***23. 3.** (ex *20. 16). Lion, Villetti, Intini, Buemi, Duilio, Delbono, Pinza, Gerardo Bianco, Antonio Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Al comma 1, sostituire le parole: 570 milioni di euro con le seguenti: 1.154 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 208 milioni di euro di cui 185 milioni di euro con le seguenti: 424 milioni di euro di cui 377,36 milioni di euro;

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: 50 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sin-

stra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

***23. 4.** (ex *20. 17). Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca, Cusumano, Pisicchio.

Al comma 1, sostituire le parole: 570 milioni di euro con le seguenti: 1.154 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

23. 5. (ex 20. 26.) Guerzoni, Cordoni, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Squeglia, Duilio, Motta, Nigra, Buffo, Trupia.

Al comma 1 sostituire le parole: 570 milioni di euro con le seguenti: 1140 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

23. 6. (ex 20. 28.) Grandi.

Al comma 1 sostituire le parole: 570 milioni con le seguenti: 1040 milioni.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

23. 7. (ex 20. 14). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 570 milioni con le seguenti: 700 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 130.000;

2004: — 130.000;

2005: — 130.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

23. 8. (ex 20. 4). Fanfani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Sono incrementate ulteriormente di 84 milioni di euro a decorrere dal 2003 le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di soccorso tecnico urgente e di protezione civile.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

23. 9. (ex 20. 22). Bulgarelli, Cento, Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole : 208 milioni di euro di cui 185 milioni di euro con le seguenti: 424 milioni di euro di cui 378 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

23. 10. (ex 20. 27). Cordoni, Guerzoni, Delbono, Duilio, Innocenti, Gasperoni, Trupia, Nigra, Motta, Buffo, Camo, Carbonella.

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: 208 milioni di euro di cui 185 milioni di euro con le seguenti: 416 milioni di euro di cui 370 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

◦ **23. 11.** (ex 20. 29). Grandi.

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole : 208 milioni di euro di cui 185 milioni di euro con le seguenti: 416 milioni di euro di cui 370 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **23. 12.** (ex 20. 15). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 208 milioni con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 92.000;

2004: — 92.000;

2005: — 92.000.

23. 13. (ex 20. 5.) Fanfani.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di ulteriori 15 milioni di euro finalizzati alla previsione di un trattamento aggiuntivo da corrispondere come assegno funzionale a decorrere dal compimento di almeno 34 anni di servizio.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-

sto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

23. 14. (ex 20. 36.) Minniti, Bressa, Lumia, Ruzzante, Fistarol, Loddo, Lucidi, Angioni, Pinotti, Pisa, Molinari, Luongo, Rotundo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: 50 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

23. 15. (ex 20. 37.) Minniti, Molinari, Lumia, Ruzzante, Fistarol, Loddo, Lucidi, Luongo, Rotundo, Angioni, Pinotti, Pisa, Bressa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse già previste nel 2002 per il finanziamento delle produttività vanno a incrementare la componente fissa della retribuzione.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

23. 16. (ex 20. 12.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: autonomie locali, aggiungere le seguenti: con esclusione dei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e

delle finanze, voce: Legge n. 468/1978, articolo 9-ter - Fondo di riserva, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 30.000;

2004: — 30.000;

2005: — 30.000.

◦ **23. 17.** (ex 20. 9). Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zanetta, Marras, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: autonomie locali, aggiungere le seguenti: con esclusione dei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.

Segue compensazione del Gruppo UDC (CCD-CDU).

◦ **23. 18.** (ex 20. 38.) Mazzoni.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tranne gli oneri aggiuntivi, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal protocollo d'intesa tra Governo e Sindacati del 6 febbraio 2002 che è a carico dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 190.000;

2004: — 190.000;

2005: — 190.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ ◦ **23. 19.** (ex *20. 21). Milana, Fioroni, Lettieri, Lusetti, Orlando Ruggieri, Stradiotto, Molinari, Iannuzzi.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tranne gli oneri aggiuntivi, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal protocollo d'intesa tra Governo e Sindacati del 6 febbraio 2002 che è a carico dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 190.000;
2004: — 190.000;
2005: — 190.000.

- ○ *23. 20. (ex *20. 24.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tranne gli oneri aggiuntivi, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal protocollo d'intesa tra Governo e Sindacati del 6 febbraio 2002 che è a carico dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 190.000;
2004: — 190.000;
2005: — 190.000.

- ○ *23. 21. (ex *20. 25). Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tranne gli oneri aggiuntivi, determinati da un criterio che va oltre

il recupero dello scarto fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal protocollo d'intesa tra Governo e Sindacati del 6 febbraio 2002 che è a carico dello Stato.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- ○ 23. 22. (ex 20. 19). Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo corrispondente aumento dei trasferimenti di competenza.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- 23. 23. (ex 20. 13). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 30 marzo 2001 n. 165 *aggiungere le seguenti:* previo incremento dei conseguenti trasferimenti finanziari al fine di conseguire per i rinnovi contrattuali incrementi economici pari a quelli di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 23. 24. (ex 20. 30). Grandi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della valorizzazione

professionale del personale ricercatore e tecnologo degli enti ed istituzioni di ricerca è disposto a favore degli enti medesimi un finanziamento aggiuntivo complessivamente pari a 45 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 45.000;

2004: — 45.000;

2005: — 45.000.

23. 25. (ex 20. 3.) Patria, Giudice, Blasi, Crosetto, Zorzato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le contrattazioni sia aziendali che nazionali per i miglioramenti degli stipendi e dei salari, sia del settore pubblico che di quello privato, debbono ricomprendere anche il trattamento economico dei pensionati.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

23. 26. (ex 20. 1.) Fiori, Santulli, Patria, Biondi, Cima, Lettieri.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 3 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del

periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

23. 01. (ex 20. 02.) Russo Spena, Giordano, Bertinotti, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mascia, Mantovani, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'orario normale di lavoro nel settore della pubblica amministrazione secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi dei lavoratori è fissato in 35 ore settimanali.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

23. 02. (ex 20. 01.) Russo Spena, Giordano, Bertinotti, Mascia, Alfonso Gianni, Deiana, Titti De Simone, Mantovani, Pisapia, Valpiana, Vendola.

COMPENSAZIONI

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
ALLEANZA NAZIONALE**

All'articolo 9, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) di euro 100 se il valore della lite è di importo fino a euro 1.000;

b) di euro 200 se il valore della lite è di importo superiore a euro 1.000 e fino a euro 2.000;

c) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori).

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

« 14-bis. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie minori con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-ter. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14-bis devono essere state ultimate tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una della seguenti categorie:

a) sopralzi, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici — ove adottati — vigenti alla data del 31

dicembre 2002 e che comunque non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

b) opere che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;

c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso;

e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14-quater. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis le nuove edificazioni, ogni altra opera non conforme agli strumenti urbanistici — ove adottati — vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e gli interventi ultimati entro il 31 dicembre 1993.

14-quinquies. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da persona condannata, con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto.

14-sexies. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

14-septies. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 14-quinquiesdecies e del pagamento dell'importo fisso degli oneri di concessione, se dovuti, di cui al comma 14-sexiesdecies, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2003. La domanda è accompagnata da

apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

14-*octies*. Il pagamento nei termini previsti dell'oblazione dovuta di cui al comma 14-*decies* e degli oneri di concessione, se dovuti, ai sensi del comma 14-*sexiesdecies*, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 14-*septies* e — ove prevista — della denuncia in catasto entro il termine del 31 marzo 2003, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento di diniego del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e doloso, le costruzioni realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della citata legge n. 47 del 1985. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini, per errore, ad un ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.

14-*nonies*. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo. Le modalità di espres-

sione del parere sono disciplinate dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

14-*decies*. L'oblazione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria è determinata nelle seguenti misure:

a) un importo pari a 150 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettera a);

b) un importo pari a 75 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettere b), c) e d);

c) un importo pari a 50 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettere e) e f);

d) un importo forfetario pari a 500 euro, per l'esecuzione di lavori non valutabili in termini di superficie o di volume.

14-*undecies*. La misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-*decies*, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14-*duodecies*. Negli altri comuni capoluogo di provincia, non compresi fra quelli di cui al comma 14-*undecies*, la misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-*decies*, è elevata di un importo pari ad un terzo.

14-*terdecies*. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per cinque e moltiplicato per tre.

14-*quatuordecies*. In ogni caso l'oblazione dovuta non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione edilizia.

14-*quinquiesdecies*. L'oblazione è corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 2003, dell'importo fisso di 500 euro, e della restante parte, ove dovuta, in quattro rate di pari importo da effettuarsi,

rispettivamente, il 15 luglio 2003, il 15 novembre 2003, il 15 marzo 2004 ed il 15 luglio 2004. Il versamento della parte dell'oblazione eccedente l'importo fisso è altresì consentito, in una unica soluzione, entro il 15 novembre 2003.

14-sexiesdecies. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento entro il 31 marzo 2003, al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione, degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata dalla allegata tabella. In ogni caso l'importo degli oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14-quinquiesdecies. I comuni definiscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.

14-septiesdecies. Per quanto non disposto dai commi da 14-bis a 14-sexiesdecies valgono, ove applicabili, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-octiesdecies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-sexiesdecies, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14-septies, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa ».

TABELLA

Numero abitanti	Ampliamenti comma 14-ter, lettera a) (Euro/mq)	Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso Comma 14-ter, lettere b)-f) (Euro/mq)
Fino a 3000	30	15
Da 3001 a 20.000	60	30
Da 20.001 a 100.000 .	90	45
Da 100.001 a 300.000 .	100	60
Oltre i 300.000	150	75

Compensazione n. 2

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-bis dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002, e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-bis dell'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

1) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10, del presente decreto ».

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Le successioni aperte e le donazioni perfezionate prima della entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, non definite fiscalmente, possono essere definite mediante presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza all'ufficio competente con la quale il contribuente dichiara di voler procedere alla definizione incrementando del 20 per cento il valore dichiarato e la relativa imposta.

2. La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 giugno 2003, delle somme indicate nella istanza di cui al comma 1.

3. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento, gli accertamenti in essere.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

Compensazione n. 5

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:

2003: – 460.851;

2004: – 460.851;

2005: – 460.851.

Compensazione n. 6

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO UDC (CCD-CDU)

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:

2003: – 460.851;

2004: – 460.851;

2005: – 460.851.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi di tutte le restanti voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

Compensazione n. 3.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO, MARGHERITA, DL-L'ULIVO, MISTO-COMUNISTI ITALIANI, MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI, MISTO-VERDI-L'ULIVO E MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Accise sul tabacco).

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 6

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PADANIA

All'articolo 50, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

rubrica Ministero degli affari esteri:

2003: — 230.000;

2004: — 250.000;

2005: — 250.000.

rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2003: — 400.000;

2004: — 400.000;

2005: — 400.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 500.000;

2004: — 600.000;

2005: — 650.000.

rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2003: — 60.000;

2004: — 60.000;

2005: — 60.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di parte corrente iscritti per ciascuna voce fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di conto capitale iscritti per ciascuna voce fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2003-2005, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 6

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 230.425;

2004: — 230.425;

2005: — 230.425.

Compensazione n. 7

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Istituzione dell'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla vendita, dal noleggio e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).

1. È istituita, a decorrere dal periodo di imposta 2003, un'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rappresentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

2. L'addizionale si applica sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei soggetti esercenti attività di produzione, distribuzione, vendita, rappresentazione ovvero ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

3. L'aliquota dell'addizionale è fissata nelle seguenti misure:

a) 15 per cento sui redditi fino a 15 mila euro;

b) 20 per cento sui redditi oltre 15 mila euro e fino a 30 mila euro;

c) 25 per cento sui redditi oltre 30 mila euro e fino a 60 mila euro;

d) 30 per cento sui redditi superiori a 60 mila euro.

4. L'addizionale di cui al presente articolo non è deducibile da altre imposte o tributi.

5. Per l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'addizionale si applicano le disposizioni relative all'imposta sui redditi.

Compensazione n. 8

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 20.000 e fino a euro 30.000.

b-ter) pari al 30 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 30.000 e fino a euro 50.000.

b-quater) pari al 50 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 50.000 e fino a euro 100.000.

Compensazione n. 9

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA DL-L'ULIVO

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 385 del 1978, Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le restanti voci in misura pari al 6 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sui tabacchi lavorati e l'imposta di fabbricazione sui superalcolici sono elevate del 30 per cento.

Compensazione n. 6

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

All'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

voce Decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 — CONSOB — cap. 1560):

2003: — 7.000;

2004: — 7.000;

2005: — 7.000.

voce Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — Articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003):

2003: — 25.000;

2004: — 25.000;

2005: — 25.000.

voce Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980 — Articolo 36, assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 — Istituto nazionale di statistica — cap. 1680/p):

2003: — 27.000;

2004: — 27.000;

2005: — 27.000.

voce Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche — Articolo 4, istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica am-

ministrazione (3.1.2.33 – Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione – cap. 1707):

2003: – 657;

2004: – 657;

2005: – 657.

voce Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti – Articolo 4, autonomia finanziaria (3.1.5.10 – Corte dei conti – cap. 2160):

2003: – 18.795;

2004: – 18.795;

2005: – 18.795.

voce Legge n. 249 del 1997: istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – cap. 1575):

2003: – 1.120;

2004: – 1.120;

2005: – 1.120.

voce Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 1525/p):

2003: – 10.800;

2004: – 10.800;

2005: – 10.800.

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775):

2003: – 25.000;

2004: – 25.000;

2005: – 25.000.

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 – Agenzia delle dogane – capp. 3920, 3921; Agenzia delle dogane – cap. 7781):

2003: – 37.000;

2004: – 37.000;

2005: – 37.000.

voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2710):

2003: – 10.040;

2004: – 10.040;

2005: – 10.040.

voce Legge n. 205 del 2000: disposizioni in materia di giustizia amministrativa – Articolo 20, autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 – Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali – cap. 2170/p):

2003: – 11.310;

2004: – 11.310;

2005: – 11.310.

rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

voce Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4) – Università ed istituti non statali – cap. 5502):

2003: – 3.650;

2004: – 3.650;

2005: – 3.650.

rubrica Ministero della difesa:

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 22, comma 1 (31.1.2.1 — Agenzia industrie difesa — cap. 4761):

2003: — 75;

2004: — 75;

2005: — 75.

Compensazione n. 1

All'articolo 9, comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 200.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: quindici per cento.

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rap-

presentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43 »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: « 8-bis. Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

8. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

9. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

10. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento. ».

11. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente: « e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro »;

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« i-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore *diesel* di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro;

i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro ».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f) e i-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

12. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003.

13. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. ».

14. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

15. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime. ».

16. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a 7.500 euro »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a 6.000 euro »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 6.000 euro », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da cento euro a 1.500 euro »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 7.500 euro »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 9.000 euro »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a 9.000 euro »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 3.000 euro »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 7.500 a 15.000 euro »;

l) all'articolo 4, comma 2, le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a 7.500 euro ».

17. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

18. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti; ».

19. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS), posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

20. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

21. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

22. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

23. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

24. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

25. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

27. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministra-

zione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'Economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli SpA. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

28. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

29. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro

organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

30. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

31. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

32. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di alte amministrazioni.

33. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

34. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

35. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

36. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

37. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

38. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13 ».

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norme di carattere antielusivo).

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2003.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dall'anno 2003 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinare non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storiche, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle finanze, sentito il

parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta,

salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento. »

Compensazione n. 7

All'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:

alla tabella A, ridurre del 33 per cento per gli anni 2004 e 2005 gli importi di tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie;

alla tabella B, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le rubriche;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Legge n. 468 del 1978 — Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente;

alla tabella C, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le restanti voci;

alla tabella D, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le voci.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 2 milioni di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla in-

dicata variazione tariffaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Le deduzioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Compensazione n. 11

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 1,5 milioni di euro a partire dal 2003.

Compensazione n. 12

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per

l'anno 2003, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa, fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 13

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 14

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5,5 per cento.

Compensazione n. 15

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004 e 2005 concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose,

a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

Compensazione n. 16

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Accise sul tabacco).

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con esclusione di quelli relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al netto di quelli per regolazioni debitorie.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

alla rubrica Ministero dell'economia, voce Legge n. 468 del 1978 — Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: — 460.851;

2004: — 460.851;

2005: — 460.851.

ridurre del 5 per cento gli importi relativi a tutte le restanti voci.

Compensazione n. 3**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
MISTO-VERDI L'ULIVO**

All'articolo 50, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 13.333;

2005: — 10.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 13.333;

2005: — 10.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 200.000;

2004: — 133.333;

2005: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti modificazioni:

2003: — 200.000;

2004: — 133.333;

2005: — 100.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 5, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 5

All'articolo 39, comma 2, primo periodo, le parole un miliardo di euro sostituire con le seguenti cento milioni di euro.

Compensazione n. 6

All'articolo 45, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 10 gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 448 del 1998.

Compensazione n. 7

All'articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

Compensazione n. 8

All'articolo 45, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alla tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro.

Compensazione n. 9

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: pari al 4 per cento dell'importo dichiarato *con le seguenti* pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 10

All'articolo 7, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro per le persone fisiche e 9.000 euro per gli altri

soggetti, ridotti, rispettivamente a 1.000 euro ed a 3.000 euro *con le seguenti:* 4.000 euro per le persone fisiche e 10.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente a 1.500 euro ed a 4.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo, comma, quarto periodo, sostituire le parole: nella misura del 50 per cento *con le seguenti:* nella misura del 30 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi al di fuori dell'Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: « 29. A decorrere dal 1° gennaio 2003 viene istituita una tassa

sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 4

Sopprimere l'articolo 4.

Compensazione n. 5

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5,5 per cento.

Compensazione n. 6

Sopprimere l'articolo 29.

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'accisa sul tabacco è aumentata del 40 per cento.

Compensazione n. 9

All'articolo 50, tabella A, ridurre gli importi relativi alle rubriche, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2003: — 92 per cento;

2004: — 85 per cento;

2005: — 85 per cento;

Compensazione n. 10

All'articolo 50, tabella A, sopprimere tutti gli importi relativi alle rubriche per gli

anni 2003, 2004 e 2005, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 11

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 12

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 13